

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 2025.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2026.

(26A01169)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Morciano di Romagna e nomina del commissario straordinario. (26A01117).....

Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondaino e nomina del commissario straordinario.

(26A01118)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Merlinò e nomina del commissario straordinario.

(26A01119)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Melicuccà e nomina del commissario straordinario.

(26A01120)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Masi e nomina del commissario straordinario.

(26A01121)..... Pag. 4



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rio-
freddo e nomina del commissario straordinario.**
(26A01122)..... Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 2 marzo 2026.

**Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mun-
di – Next Generation EU per grandi eventi tu-
ristici del PNRR» – Linea di sub-investimento
#Roma4.0 – Intervento denominato «Valorizza-
zione con tecnologia digitale dei grandi siti ar-
cheologici - Foro di Traiano» (ID n. 263) - Sem-
plificazione delle procedure amministrative per
l'affidamento delle forniture per la configura-
zione dell'esperienza sul sito archeologico.** (Or-
dinanza n. 14/2026). (26A01143)..... Pag. 5

ORDINANZA 2 marzo 2026.

**Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mun-
di – Next Generation EU per grandi eventi tu-
ristici del PNRR» – Intervento ID 337 recante
«Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri:
valorizzazione illuminotecnica ed efficientamen-
to energetico». Semplificazione delle procedure
amministrative di affidamento degli appalti per
lavori.** (Ordinanza n. 12/2026). (26A01144).... Pag. 11

ORDINANZA 2 marzo 2026.

**Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mun-
di – Next Generation EU per grandi eventi tu-
ristici del PNRR» – Linea di sub-investimento
#Roma4.0 – Intervento denominato «Valorizza-
zione con tecnologia digitale dei grandi siti ar-
cheologici - Area sacra di Largo Argentina» (ID
n. 264) - Semplificazione delle procedure ammi-
nistrative per l'affidamento delle forniture per la
configurazione dell'esperienza sul sito archeolo-
gico.** (Ordinanza n. 13/2026). (26A01145)..... Pag. 16

ORDINANZA 2 marzo 2026.

**Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mun-
di – Next Generation EU per grandi eventi tu-
ristici del PNRR» – Linea di sub-investimento
#Roma4.0 – Intervento denominato «Valoriz-
zazione con tecnologia digitale dei grandi siti
archeologici - Teatro di Marcello» (ID n. 267)
- Semplificazione delle procedure amministrati-
ve per l'affidamento delle forniture per la confi-
gurazione dell'esperienza sul sito archeologico.**
(Ordinanza n. 15/2026). (26A01146)..... Pag. 22

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

**Disposizioni in materia di qualificazione delle
stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei
contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostru-
zione e di Building Information Modeling – BIM.**
(Ordinanza n. 254/2025). (26A01147)..... Pag. 29

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

**Correzione di errori materiali nelle ordinanze
n. 240 del 6 agosto 2025 e n. 246 del 6 agosto 2025.**
(Ordinanza n. 255/2025). (26A01148)..... Pag. 33

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

**Proroga termini in materia di ricostruzione
privata. Modifiche e integrazioni alle Ordinanze
n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicem-
bre 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022, n. 157 del
28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024.**
(Ordinanza n. 256/2025). (26A01149)..... Pag. 34

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

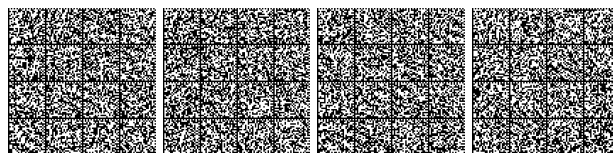
**Misure attuative dell'articolo 1, comma 194,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promo-
zione della ricerca, del trasferimento tecnologico
e della formazione universitaria (Approvazione
dello Schema di Convenzione Rieti Città Univer-
sitaria).** (Ordinanza n. 257/2025). (26A01150) .. Pag. 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di regolazione dei trasporti

DELIBERA 4 dicembre 2025.

**Misure e modalità di versamento del contributo
dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per
l'anno 2026.** (Delibera n. 218/2025). (26A01192).... Pag. 40



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Ejulir» (26A01171) *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost e timololo, «Syntragut». (26A01172)..... *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Iolac» (26A01173)..... *Pag.* 52

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl» (26A01174) *Pag.* 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Amoxicillina e Acido clavulanico Reig Jofre». (26A01188)..... *Pag.* 53

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tacrolimus, «Tacrolimus Atnahs Pharma». (26A01189)..... *Pag.* 54

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Grindeks». (26A01190)..... *Pag.* 55

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bimatoprost + timololo (come timololo maleato), «Bitimax». (26A01191)..... *Pag.* 57

Integrazione dell'estratto della determina aRM - 28/2026 - 2696 del 26 febbraio 2026, concernente la revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano. (26A01251)..... *Pag.* 58

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A01170) *Pag.* 58





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 2025.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2026.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (Norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Riconosciuta l'opportunità di emettere carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, per l'anno 2026, delle seguenti carte-valori postali:

- a) francobolli celebrativi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026;
- b) francobolli celebrativi di Europa 2026;
- c) francobolli celebrativi del voto alle donne;
- d) francobolli celebrativi della proclamazione della Repubblica italiana, nell'80° anniversario;

e) francobolli celebrativi dei XX Giochi del Mediterraneo (Taranto 2026);

f) francobolli celebrativi di L'Aquila Città della cultura 2026;

g) francobolli commemorativi di San Francesco d'Assisi, nell'800° anniversario della scomparsa, e del Cantico delle Creature;

h) francobolli commemorativi di Claudio Villa, nel centenario della nascita;

i) francobolli commemorativi della Regina Margherita di Savoia, nel centenario della scomparsa;

j) francobolli commemorativi del rientro in patria delle reliquie di Sant'Agata, nel 900° anniversario;

k) francobolli commemorativi di Piero Gobetti, nel centenario della scomparsa;

l) francobolli commemorativi di Papa Francesco;

m) francobolli commemorativi di Pippo Baudo;

n) francobolli commemorativi di Vittorio Occorsio, nel 50° anniversario della scomparsa;

o) francobolli commemorativi della Campana dei Caduti - Maria Dolens di Rovereto;

p) francobolli commemorativi di Enrico Veschi, nel centenario della nascita;

q) francobolli commemorativi di Giorgio Armani;

r) francobolli commemorativi di Claudia Cardinale;

s) francobolli commemorativi di Carlo Lorenzini Collodi, nel bicentenario della nascita.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

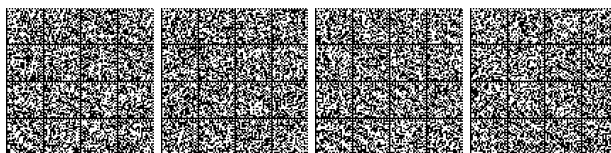
MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti MISE e MIPAAF, reg.ne succ. n. 151

26A01169



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Morciano di Romagna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Morciano di Romagna (Rimini);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 febbraio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morciano di Romagna (Rimini) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Mario Puzzo è nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Morciano di Romagna (Rimini) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giorgio Ciotti.

Il citato amministratore, in data 2 febbraio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rimini ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 febbraio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morciano di Romagna (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Mario Puzzo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Rimini.

Roma, 24 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondaino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Mondaino (Rimini);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondaino (Rimini) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Enrico Dinunzio è nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mondaino (Rimini), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.



Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti, al protocollo dell'ente in data 7 febbraio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rimini, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 febbraio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondaino (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Enrico Dinunzio, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Rimini.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Merlino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Merlino (Lodi);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Merlino (Lodi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonella D'Amico è nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddette fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Merlino (Lodi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 febbraio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lodi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 febbraio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Merlino (Lodi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonella D'Amico, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Lodi.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Melicuccà e nomina del commissario straordinario.

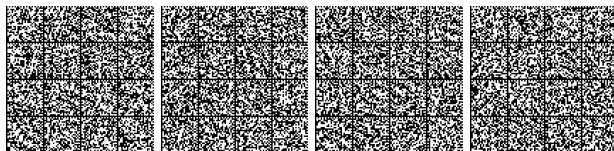
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Melicuccà (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, è composto dal sindaco e da sette membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b) n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melicuccà (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sara Ferri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melicuccà (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto del decesso di un consigliere e delle dimissioni di tre consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a tre consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 febbraio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melicuccà (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sara Ferri, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Masi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Masi (Padova);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 gennaio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Masi (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Vitetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

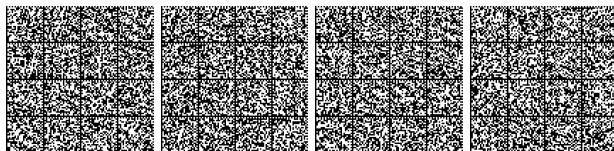
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Masi (Padova), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Cosimo Galassini.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 febbraio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.



Sottopongo, pertanto, alla tirata della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Masi (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Vitelli, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Padova.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Riofreddo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Riofreddo (Rema);

Considerate altresì che, in data 20 febbraio 2026, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b) n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Riofreddo (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riofreddo (Roma), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Palma.

Il citato amministratore, in data 20 febbraio 2026, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riofreddo (Roma).

Roma, 24 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 2 marzo 2026.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» – Linea di sub-investimento #Roma4.0 – Intervento denominato «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano» (ID n. 263) - Semplificazione delle procedure amministrative per l'affidamento delle forniture per la configurazione dell'esperienza sul sito archeologico. (Ordinanza n. 14/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce

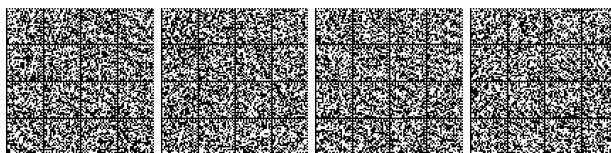
il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione;



il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*milestone* e *target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici», articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421 dispone la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del

Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma nonché l'attuazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come richiamati al comma 420 del medesimo articolo;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

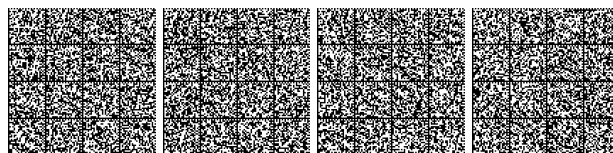
il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 unitamente:

all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

all'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini;

l'ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022 prot. n. 20, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;



il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

Visti, altresì,

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;

il regolamento delegato UE 2023/2495 del 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo Codice dei Contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che: «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che: «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

comma 9, dispone che: «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea»;

l'art. 76 che al:

comma 2, lettera c) prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione

non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti»;

comma 7, dispone che, «[...] Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei»;

Richiamato l'art. 4 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

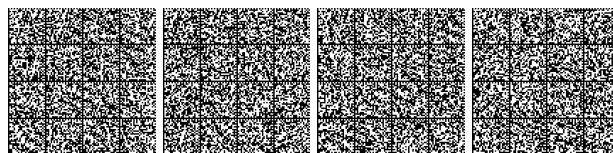
il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le misure previste rientra la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come Amministrazione centrale titolare del programma, da attuare con altri soggetti attuatori, tra i quali Roma Capitale attraverso sue articolazioni funzionali;

l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3, *Caput Mundi*, definito dal Commissario straordinario in accordo con il Ministro del turismo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021, è stato approvato con ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022 e con successivo decreto ministeriale prot. 8166 del 27 giugno 2022;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, l'elenco degli interventi della Misura *Caput Mundi* è stato inserito all'interno del programma dettagliato degli interventi del Giubileo 2025, successivamente integrato e modificato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

l'investimento *Caput Mundi*, per il quale è previsto uno stanziamento di risorse complessivo pari a 500 mln di euro, è articolato in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilari: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #Lacittàcondivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotesa;



la linea di *sub*-investimento Roma 4.0, centrata sulla digitalizzazione dei servizi turistico-culturali e sulla creazione di soluzioni tecnologiche per la fruizione dei beni culturali, è orientata al perseguimento di obiettivi specifici quali lo sviluppo dell'accessibilità e della fruizione culturale attraverso strumenti digitali moderni, la promozione del turismo sostenibile e innovativo, lo stimolo alla conoscenza e all'uso di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso app e piattaforme digitali rivolte a visitatori italiani e internazionali;

Roma Capitale, attraverso il Dipartimento trasformazione digitale individuato quale articolazione funzionale competente, è soggetto attuatore dei seguenti interventi ricompresi nella linea di *sub*-investimento Roma 4.0, per un importo totale pari a euro 9.260.000,00 a valere sui fondi del PNRR:

ID Intervento	CUP	Intervento	Importo
263	J81F22003270006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano	euro 2.000.000,00
264	J81F22003280006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina	euro 1.100.000,00
265	J81F22003290006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Villa di Massenzio	euro 900.000,00
266	J81F22003300006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area archeologica centrale	euro 2.000.000,00
267	J81F22003310006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello	euro 700.000,00
268	J81F22003260006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Trofei di Mario	euro 110.000,00
269	J81F22003250006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Cloaca Maxima-ipogei di via Pescara, via Lanza, Porta Maggiore, Privata Traiani etc.	euro 750.000,00
275	J81F22003330006	Creazione di una app integrata del patrimonio culturale e turistico della città di Roma che guidi il turista e offra i servizi di prenotazione e bigliettazione e <i>social</i>	euro 1.700.000,00

tra gli interventi sopra elencati, i sette contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 269 hanno a oggetto la valorizzazione con tecnologia digitale di siti archeologici appartenenti al patrimonio culturale di Roma Capitale, con una dotazione finanziaria totale pari a euro 7.560.000,00;

la realizzazione degli interventi prevede una fase di progettazione dei contenuti, affidata a operatori esperti nel settore della valorizzazione e promozione di beni culturali, individuati sulla base di indagini conoscitive finalizzate a recepire le più idonee e avanzate soluzioni tecnologiche per la valorizzazione digitale di complessi archeologici monumentali, e una fase di acquisizione, fornitura, installazione e messa in opera del parco tecnologico necessario alla somministrazione dell'esperienza presso i siti attrattori nonché dei relativi servizi e licenze eventualmente necessarie;

Atteso che:

con determinazione dirigenziale n. rep. GU/450/2024 del 30 ottobre 2024, il soggetto attuatore ha proceduto ad aderire alla convenzione avente ad oggetto «Realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al Servizio della pubblica amministrazione denominata Polo strategico nazionale ('PSN'), di cui al comma 1 dell'art. 33-*septies* del decreto-legge n. 179/2012», per l'affidamento del servizio di migrazione, nel Cloud Nazionale, dell'Archivio storico della Soprintendenza Capitolina e degli applicativi atti alla valorizzazione dei luoghi della cultura, ai fini dell'attuazione degli interventi *Caput Mundi* sopra richiamati, per una spesa pari a euro 7.468.205,69 iva compresa;

l'adesione al PNS è finalizzata alla realizzazione dell'infrastruttura *in cloud* sull'evoluzione della quale è basato il progetto di valorizzazione digitale, che mira a sviluppare l'interazione tra la componente applicativa (app integrata di fruizione e comunicazione) e la piattaforma multimediale e a favorire la promozione culturale di specifici luoghi attrattori attraverso asset di innovazione tecnologica, in particolare nei siti archeologici oggetto degli interventi in parola;

con determinazione dirigenziale n. rep. GU/225/2025 del 24 giugno 2025, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale M.E.P.A. di CONSIP, la fornitura della progettazione preliminare per la configurazione dell'esperienza sui siti archeologici e di interesse denominati «Trofei di Mario» (ID 268) e «Cloaca Maxima - ipogei di via Pescara, via Lanza, Porta Maggiore, Privata Traiani etc.» (ID 269);

con successiva determinazione dirigenziale n. rep. GU/261/2025 del 17 luglio 2025, il soggetto attuatore ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale M.E.P.A. di Consip, la fornitura della documentazione contenente la proposta di intervento, la progettazione di dettaglio e i contenuti necessari alla realizzazione dell'esperienza sui restanti siti archeologici, oggetto del complesso di interventi, di seguito richiamati: Foro di Traiano (ID n. 263), Area sacra di Largo Argentina (ID n. 264), Villa di Massenzio (ID n. 265), Area archeologica centrale (ID n. 266) e Teatro di Marcello (ID n. 267);



per tutti i siti archeologici sopra elencati, l'amministrazione procedente intende creare nuove modalità di fruizione culturale, destinate a coinvolgere il turista grazie al supporto della tecnologia attraverso la realizzazione di progetti multimediali specifici per ogni sito, che prevedano anche percorsi multisensoriali a forte componente digitale per la fruizione e l'ampia accessibilità di cittadini, visitatori e turisti;

con particolare riferimento agli interventi contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267 e ai relativi luoghi di interesse, l'intervento di valorizzazione necessita dell'acquisizione e dell'implementazione di componenti *hardware*, dispositivi e servizi volti a supportare le funzionalità digitali e interattive, al fine di migliorare l'accessibilità e l'esperienza di visitatori e cittadini e garantire una gestione efficiente e una fruizione ottimale dei contenuti multimediali;

per assicurare il completamento dei cinque interventi di valorizzazione digitale dei siti archeologici in argomento, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha avviato, con determinazione dirigenziale GU/375/2025 del 17 ottobre 2025, una procedura di affidamento della fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori per la configurazione dell'esperienza sui siti mediante indizione, su piattaforma Consip, di un appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015 in relazione all'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore nel caso di appalti di beni e servizi informatici e di connettività con importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

l'importo posto a base di gara, pari a euro 1.626.427,34 di cui euro 1.333.137,16 per imponibile ed euro 293.290,18 per IVA al 22%, tenendo conto delle peculiarità del progetto di valorizzazione da sviluppare e della necessaria strumentazione tecnologica e di servizio, risulta ripartito per ciascuno dei cinque siti archeologici in questione nel seguente modo:

ID Intervento	Importo
ID263-Foro di Traiano	euro 730.808,55
ID264-Torre Argentina	euro 356.948,60
ID265-Villa di Massenzio	euro 131.814,38
ID266-Area archeologica centrale	euro 72.089,63
ID267-Teatro di Marcello	euro 334.766,18
Totale complessivo Iva compresa	euro 1.626.427,34

Atteso, altresì, che:

con nota prot. n. GU/2026/0000913 del 22 gennaio 2026, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha comunicato alla struttura commissariale l'esito infruttuoso della procedura di affidamento per la fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori, dichiarata deserta in assenza di offerte pervenute entro i termini di scadenza per la presentazione, fissati alle ore 12,00 del 28 novembre 2025;

quanto sopra ha comportato la necessità, per il soggetto attuatore, di procedere a una rimodulazione contabile delle risorse, mediante la riduzione degli impegni e dei correlati accertamenti precedentemente assunti e la successiva riallocazione degli stanziamenti sulle annualità del bilancio successive, in relazione alle risorse non impiegate nell'esercizio di riferimento;

nella nota citata, il soggetto attuatore ha rappresentato la situazione di urgenza non imputabile all'amministrazione, creatasi a seguito dell'esito infruttuoso e non prevedibile dell'avviso pubblico e connessa alle scadenze non rinviabili degli interventi e all'interesse pubblico derivante dai vincoli PNRR e dai *target* da rispettare;

per le ragioni esposte nella suddetta nota, il soggetto attuatore, in assenza di ulteriori margini temporali per il completamento degli obiettivi nei termini stabiliti e considerata la necessità di evitare lo stralcio degli interventi, con conseguente perdita dei relativi finanziamenti, ha richiesto di valutare l'adozione di una ordinanza in deroga alla normativa ordinaria degli appalti, al fine di poter procedere a distinti affidamenti per ciascuno degli interventi di valorizzazione digitale contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267;

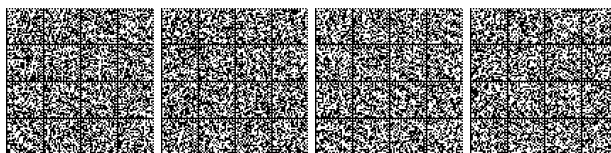
Considerato che:

Il PNRR italiano è finanziato con le risorse del *Next Generation EU*, che vengono erogate dall'UE a *tranche* periodiche;

ogni erogazione è subordinata al raggiungimento di tutti i *milestone* e *target* (obiettivi qualitativi e quantitativi) entro scadenze precise ed inderogabili;

un inadempimento su singoli obiettivi può determinare ritardi sull'intero Piano, ostacolare le *tranche* successive di finanziamento e produrre conseguenze negative sull'intera programmazione nazionale;

il mancato rispetto della tempistica concordata nella Misura *Caput Mundi* comporta il rischio di ritardo nei pagamenti e, finanche, la perdita di parte delle risorse stanziata dall'Unione europea;



l'Italia ha assunto, mediante il PNRR, obblighi formali nei confronti della Commissione europea e il mancato rispetto delle scadenze può incidere negativamente sulla reputazione del Paese e sulla sua affidabilità quale partner europeo;

gli interventi finanziati dal PNRR, nel loro complesso, sono volti a modernizzare le infrastrutture, i servizi pubblici ed i sistemi produttivi, per cui il ritardo nella loro realizzazione potrebbe compromettere gli effetti attesi in termini di crescita economica, occupazionale e di qualità dei servizi resi ai cittadini;

il rispetto delle scadenze del PNRR costituisce, pertanto, una condizione imprescindibile per garantire la disponibilità delle risorse, salvaguardare la credibilità istituzionale del Paese e assicurare la piena realizzazione degli interventi strategici previsti dal Piano;

Rilevato che:

i tempi di conclusione dei lavori dell'intervento in parola debbono essere necessariamente coerenti con il *target* finale, fissato per la Misura «*Caput Mundi*» al 30 giugno 2026;

la procedura di gara per l'acquisizione della strumentazione tecnologica e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di valorizzazione digitale è andata deserta, in assenza di offerte pervenute, per ragioni non prevedibili né imputabili all'amministrazione procedente che ha assicurato il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento;

il mancato affidamento delle forniture necessarie determinerebbe l'impossibilità di realizzazione degli interventi entro le tempistiche previste, strettamente connesse a scadenze operative e programmatiche, nonché al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione culturale e di fruizione pubblica dei siti archeologici;

il rispetto della tempistica delle procedure ordinarie dettate dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione degli interventi nei tempi dovuti, con pregiudizio per l'interesse pubblico sotteso agli stessi;

il soggetto attuatore, tenuto conto della peculiarità dei servizi e delle forniture in relazione ai progetti culturali proposti, ha rappresentato l'opportunità di individuare gli stessi operatori ideatori dei *concept* sviluppati, in quanto ritenuti in grado di assicurare la realizzazione dell'intervento da ciascuno di essi progettato in coerenza con la proposta culturale ideata;

Considerato, altresì, che:

l'amministrazione procedente ha già esperito una procedura di gara aperta, conforme alla disciplina ordinaria applicabile agli affidamenti sopra soglia comunitaria, la quale ha avuto esito infruttuoso per assenza di offerte, senza che ciò sia imputabile a carenze istruttorie o organizzative dell'amministrazione stessa;

la reiterazione di procedure di gara ordinarie, conformi alla disciplina sopra soglia, risulterebbe incompatibile con la situazione di particolare urgenza determinatasi e con il rispetto delle tempistiche inderogabili connesse all'attuazione degli interventi, anche in relazione agli obblighi di rispetto dei *target* derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il soggetto attuatore ha richiesto di valutare l'adozione di una ordinanza in deroga alla normativa ordinaria degli appalti, al fine di poter procedere a distinti affidamenti per ciascuno degli interventi di valorizzazione digitale contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267;

gli affidamenti disposti in deroga non determinano una compressione ingiustificata dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, poiché la concorrenza è già stata previamente attivata senza riscontro, come dimostrato dall'esito della gara risultata deserta;

la deroga alle procedure ordinarie risponde ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, risultando limitata allo stretto necessario per assicurare la realizzazione degli interventi e il perseguimento dell'interesse pubblico primario;

per gli interventi di cui agli ID n. 265 e n. 266 l'importo di affidamento delle forniture non supera la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, potendosi in tal caso procedere secondo procedure ordinarie;

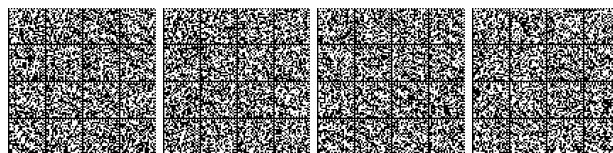
con riferimento agli interventi contraddistinti dagli ID n. 263, n. 264 e n. 267, si ritiene necessario assicurarne la piena, tempestiva e integrale realizzazione nel rispetto del *target* previsto, adottando misure di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative di affidamento, funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'intervento e alla salvaguardia delle risorse assegnate;

con particolare riferimento all'intervento ID n. 263 «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano», si rende pertanto necessario introdurre specifiche misure di semplificazione procedurale nell'affidamento delle forniture e dei servizi necessari alla sua attuazione, in considerazione dell'esito infruttuoso della procedura precedentemente esperita e dell'esigenza di garantire la continuità e coerenza tecnica del progetto;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data informativa nella riunione convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 17 febbraio 2026 a Palazzo Chigi alla presenza di tutti i soggetti attuatori coinvolti, dell'Unità centrale di missione per il PNRR, del Ministero del turismo e del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto della direttiva 2014/24/UE, art. 32, paragrafo. 2, lettera c), stante l'urgenza dovuta alla necessità di affidare l'esecuzione degli interventi da completare entro il cronoprogramma di cui al PNRR;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione



dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. Che per le procedure di affidamento della fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori necessari alla realizzazione dell'intervento denominato «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano» (ID n. 263), finalizzato a configurare l'esperienza di fruizione digitale sul sito archeologico in parola, ricompreso nella Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo, sia possibile:

ricorrere, in deroga all'art. 49 e alle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con un unico operatore in possesso di comprovate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento di valorizzazione digitale contrassegnato con ID n. 263 (Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano)»;

procedere all'esecuzione del relativo contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'operatore economico individuato, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, e dall'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, atteso il concreto e attuale rischio di un grave danno all'interesse pubblico derivante dalla possibile perdita dei finanziamenti dell'Unione europea connessi all'attuazione dell'intervento.

2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale a Roma Capitale e al Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 2 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A01143

ORDINANZA 2 marzo 2026.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» – Intervento ID 337 recante «Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri: valorizzazione illuminotecnica ed efficientamento energetico». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori. (Ordinanza n. 12/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;



gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle Missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici», articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026,

al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 unitamente:

all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici»;

all'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini;

l'ordinanza rep. n. 2 del 24 giugno 2022, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;



il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

l'ordinanza del Commissario straordinario rep. n. 32 del 20 settembre 2024, con la quale sono state apportate delle modifiche dell'elenco degli interventi relativi alla citata misura M1C3;

il decreto prot. n. 0289732/24 del 16 ottobre 2024, con cui il Ministero del turismo ha approvato la modifica all'elenco degli interventi relativi alla già menzionata misura M1C3, come individuati dall'ordinanza commissariale rep. n. 32/2024;

l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2025, prot. n. 5375, di approvazione delle modifiche all'elenco degli interventi relativi alla sopra richiamata Misura M1C3;

il decreto del Ministero del turismo, prot. n. 0237845/25 del 12 settembre 2025, di approvazione delle modifiche all'elenco degli interventi relativi alla misura citata M1C3, disposte con ordinanza commissariale n. 34 del 30 giugno 2025;

Visti, altresì:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

il regolamento delegato UE 2025/2152 del 22 ottobre 2025, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2026, delle soglie comunitarie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo Codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che: «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che: «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

comma 9, dispone che: «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea»;

l'art. 50 che al:

comma 1, individua rispettivamente:

alla lettera a), in 150.000 euro il limite per l'affidamento diretto di lavori, anche senza consultazione di più operatori economici;

alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

alla lettera d), per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

comma 6 dispone che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto [Omissis]»;

Richiamato:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi compresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

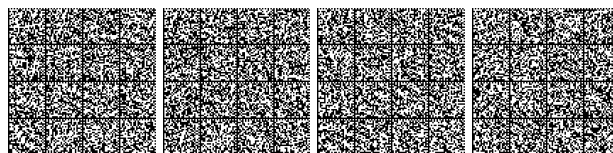
e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le Misure previste è ricompresa la Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma, da attuare, tra gli altri, con il Ministero della cultura, attraverso le sue articolazioni funzionali;

l'elenco degli interventi relativi alla Misura *Caput Mundi* è stato definito dal Commissario straordinario, in accordo con il Ministro del turismo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con ordinanza commissariale rep. n. 2 del 24 giugno 2022 e con



successivo decreto ministeriale prot. 8166 del 27 giugno 2022, ed è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni con i provvedimenti sopra menzionati;

il sopra richiamato elenco è ricompreso nel Programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, successivamente integrato e modificato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

l'investimento *Caput Mundi* è articolato in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilari: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #Lacittàcondivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotesa, con finanziamento complessivo di 500 mln di euro;

Premesso, altresì, che:

con ordinanza del Commissario straordinario rep. 34 del 30 giugno 2025 è stata approvata, tra le altre, la rimodulazione dell'intervento ID 232 denominato «Cave di Grotta Oscura: bonifica delle coperture in amianto, sistemazione dell'area, recupero di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico e bonifica del verde» prevedendo la riduzione del costo stimato per l'attuazione dell'opera, le cui disponibilità finanziarie residue sono state contestualmente riallocate in favore della realizzazione di due interventi di nuova previsione;

con successivo decreto del Ministero del turismo, prot. n. 0237845/25 del 12 settembre 2025, è stata approvata la su richiamata ridefinizione del costo dell'intervento identificato con l'ID 232 e l'istituzione di due nuove opere, tra cui figura l'intervento classificato con l'ID 337 e denominato «Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri: valorizzazione illuminotecnica ed efficientamento energetico»;

a quest'ultima opera, inserita nel medesimo sub-investimento #Lacittàcondivisa, è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a 1,6 mil. di euro a valere sui fondi del PNRR - CUP F89D25001090006; il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma (di seguito SSABAP di Roma) riveste la funzione di soggetto attuatore;

l'intervento riguarda il nuovo progetto di illuminazione della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri concepito quale intervento integrato di valorizzazione architettonica, tutela delle opere d'arte, efficientamento energetico e ottimizzazione della fruizione funzionale degli spazi. La progettazione, sviluppata sulla base di un'analisi approfondita dei materiali costitutivi, delle tecniche artistiche e della qualità della luce naturale esistente, ha consentito la definizione di scenari illuminotecnici specificamente calibrati per ciascun ambiente e relativa destinazione d'uso, assicurando adeguata leggibilità visiva, coerenza cromatica e pieno rispetto delle superfici e dei manufatti di interesse storico - artistico;

l'intervento di valorizzazione illuminotecnica sarà realizzato attraverso l'installazione di nuovi corpi illuminanti a LED, opportunamente posizionati come da pro-

getto. Gli alimentatori dei corpi illuminanti (ove previsti) saranno connessi tramite quattordici nuove linee elettriche derivate dalla sezione normale del nuovo quadro illuminazione attraverso opportune morsettiere, installate all'interno di cassette di derivazione posizionate lungo il cornicione interno alla basilica, o lungo la canalizzazione esterna. Ulteriori cinque linee elettriche, attestate al medesimo quadro di illuminazione, saranno dedicate all'alimentazione di corpi illuminanti predisposti per il funzionamento in regime di emergenza. In caso di intervento dei dispositivi di protezione, ovvero di interruzione dell'alimentazione da parte del distributore, tali apparecchi saranno alimentati tramite idoneo gruppo soccorritore, in grado di garantire un livello di illuminamento, conforme alla normativa vigente, per una durata minima di sessanta minuti. Tutti gli alimentatori saranno interconnessi tramite sistema KNX, che consentirà la gestione e la regolazione puntuale dei parametri luminosi, al fine di attuare tutti gli scenari previsti dal progetto illuminotecnico. Il nuovo quadro illuminazione sarà alimentato da una nuova linea elettrica, derivata dal quadro esistente nel locale sacrestia;

l'intero progetto di illuminazione della Basilica è stato concepito per coniugare la qualità visiva con la massima efficienza energetica. L'uso di sorgenti LED ad alte prestazioni (CRI ≥ 95 , vita utile fino a 100.000 ore) e ottiche di precisione consente di concentrare la luce solo dove serve, ridurre il numero complessivo di apparecchi e limitare le dispersioni. La gestione intelligente tramite DALI-2 permette, poi, di attivare solo i corpi illuminanti necessari per ciascuna scena - ferial, liturgica, eventi o visite guidate - con livelli di *dimming* calibrati (es. 20-40-70%), riducendo i consumi energetici fino al 45-65% rispetto a un funzionamento «full-on». L'integrazione con programmazioni orarie, astronomiche e compensazioni della luce naturale permette di ottimizzare ulteriormente l'uso dell'energia. L'adozione di *driver* separati e accessibili garantisce una manutenzione rapida e il prolungamento della vita media degli apparecchi, minimizzando interventi in quota e costi operativi;

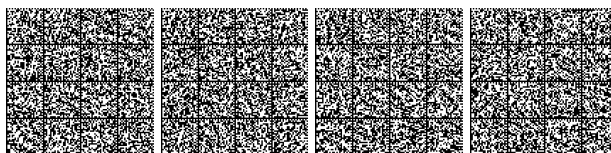
il progetto di automazione dell'impianto di illuminazione della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri è, pertanto, finalizzato a conseguire una gestione flessibile ed efficiente del sistema, con ottimizzazione dei consumi energetici e dei costi manutentivi, mediante integrazione dinamica della luce naturale con quella artificiale;

Atteso che:

l'intervento in parola ha ad oggetto l'affidamento di contratti per lavori il cui costo è stimato di euro 688.473,79, oltre a oneri per la sicurezza pari a euro 10.899,40, per un totale di euro 699.373,19, oltre IVA al 22%;

le norme ordinarie vigenti in materia di contratti pubblici disciplinano in modo puntuale e distinto le procedure di affidamento, prevedendo espressamente, nei casi di superamento delle soglie di rilevanza europea, l'obbligo di indizione ed espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del relativo bando;

nei casi cosiddetti sottosoglia, ovvero, il cui valore del contratto non superi i limiti stabiliti con specifico regolamento UE, per il caso in esame il regolamento dele-



gato UE 2025/2152 del 22 ottobre 2025, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2026, delle soglie comunitarie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027, le procedure di affidamento sono regolate dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 50 e seguenti;

Atteso, altresì, che:

l'intervento in oggetto, di recente istituzione, ha richiesto il completamento di tutte le attività propedeutiche e preordinate al perfezionamento dell'*iter* amministrativo, ivi compreso l'inserimento dei relativi dati nella piattaforma di monitoraggio ReGiS, il sistema obbligatorio di monitoraggio e rendicontazione degli investimenti PNRR;

si rende ora necessario procedere alla fase di affidamento dei lavori, a cura del Demanio dello Stato, con il quale è stata previamente sottoscritta apposita convenzione disciplinante lo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento connesse alla progettazione e all'affidamento dell'intervento;

tuttavia, gli accordi quadro precedentemente stipulati risultano scaduti e, conseguentemente, si rende necessario avviare una nuova procedura di affidamento finalizzata all'individuazione di un nuovo operatore economico;

i ristrettissimi tempi di attuazione imposti dalle scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza, unitamente alla peculiare specializzazione richiesta per l'intervento in oggetto - da realizzarsi in un contesto di altissimo pregio storico-artistico - non consentono l'espletamento di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione, entro i termini utili, di operatori economici in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione;

per le ragioni sopra esposte, il soggetto attuatore ha rappresentato, con nota prot. n. 10642-P del 20 febbraio 2026, registrata in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/1049, la particolare rilevanza del progetto, richiedendo, al fine di scongiurare il concreto rischio di mancato compimento dell'opera di che trattasi nei termini fissati dal PNRR italiano, di valutare l'attivazione dei poteri commissariali e l'adozione di una ordinanza che consenta l'affidamento dei lavori mediante una procedura negoziata con un unico operatore economico, in deroga al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei vincoli normativi e temporali imposti dal piano finanziario;

Considerato, che:

ai sensi dell'art. 421 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è chiamato ad assicurare la realizzazione degli interventi ricompresi nella Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto degli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il PNRR italiano si avvale delle risorse messe a disposizione dal programma *Next Generation* EU, le quali vengono progressivamente erogate dall'Unione europea attraverso *tranche* periodiche, in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti;

ciascuna erogazione è subordinata al conseguimento di tutti i *milestone* e *target*, qualitativi e quantitativi, i quali devono essere raggiunti nel rispetto di scadenze puntuali, rigorose e non derogabili;

l'eventuale mancato conseguimento anche di un singolo obiettivo è suscettibile di determinare ritardi nell'attuazione complessiva del Piano, di pregiudicare l'accesso alle successive *tranche* di finanziamento e di produrre ricadute negative sull'intera programmazione nazionale;

il mancato rispetto della tempistica concordata nella Misura *Caput Mundi* può determinare il rischio di ritardo nei pagamenti e, finanche, la perdita di parte delle risorse stanziata dall'Unione europea;

il rispetto delle tempistiche previste dall'investimento *Caput Mundi* rappresenta, pertanto, una condizione essenziale per garantire la piena disponibilità delle risorse assegnate e assicurare il completamento degli interventi strategici delineati dall'intero Piano;

Rilevato che:

i tempi di conclusione dei lavori dell'intervento in parola debbono essere necessariamente coerenti con il *target* finale, fissato per la Misura *Caput Mundi* al 30 giugno 2026;

l'intervento è stato inserito nel Programma *Caput Mundi* a seguito del citato decreto ministeriale n. 237845 del 12 settembre 2025 e, pertanto, solo a decorrere da tale data è stato possibile avviare le attività di pianificazione del finanziamento;

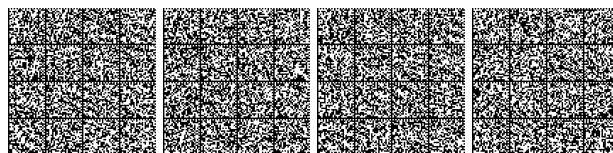
l'assenza di un accordo quadro attualmente efficace determina la necessità di attivare una nuova procedura di affidamento, finalizzata all'individuazione di un operatore economico cui demandare l'esecuzione dell'intervento e in grado di assicurarne il completamento entro i termini temporali stabiliti dal cronoprogramma procedurale;

l'osservanza delle tempistiche proprie delle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione dell'intervento entro i termini stabiliti;

i tempi di esecuzione, stimati in sede progettuale in novanta giorni, risultano compatibili con l'obiettivo del completamento dell'opera nei termini prefissati e, pertanto, appare garantita la possibilità di conseguire l'interesse pubblico sotteso all'intervento;

l'importo di affidamento dei lavori non supera la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023;

si rende, pertanto, necessario assicurare la piena e completa realizzazione dell'intervento di che trattasi, previsto dal PNRR, incluso nella linea di investimento *Caput Mundi* e, quindi, nel Programma dettagliato degli interventi giubiliari approvato con il già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, e introdurre, al fine di conseguire gli scopi prefissati, elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente;



Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. che per le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento ID 337 recante «Basilica di S. Maria degli Angeli e Martiri: valorizzazione illuminotecnica ed efficientamento», ricompreso nella Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici del PNRR», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 36/2023, nonché dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto Codice, sia possibile:

ricorrere, in deroga all'art. 49 ed in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con un unico operatore, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti presso amministrazioni ed enti del comparto dei beni culturali, per lavori di importo pari o superiore a 150.001,00 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del predetto decreto;

procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'operatore economico, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, e dall'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, atteso il concreto rischio di un grave danno all'interesse pubblico derivante dalla possibile perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale al Ministero della cultura, alla stazione appaltante ed a Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo:

<http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 2 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A01144

ORDINANZA 2 marzo 2026.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici del PNRR» – Linea di sub-investimento #Roma4.0 – Intervento denominato «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina» (ID n. 264) - Semplificazione delle procedure amministrative per l'affidamento delle forniture per la configurazione dell'esperienza sul sito archeologico. (Ordinanza n. 13/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito il regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;



la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea, del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «Operational Arrangements» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici», articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421 dispone la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma nonché l'attuazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come richiamati al comma 420 del medesimo articolo;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari correlati



con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 unitamente:

all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3-4.3 «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

all'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini;

l'ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, prot. n. 20, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

Visti, altresì:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;

il regolamento delegato UE 2023/2495, del 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che: «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che: «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

comma 9, dispone che: «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi

in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea»;

l'art. 76 che al:

comma 2, lettera c), prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti»;

comma 7, dispone che, «[...] Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei»;

Richiamato:

l'art. 4 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

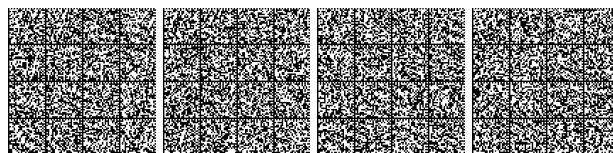
e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in missioni e componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le misure previste rientra la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma, da attuare con altri soggetti attuatori, tra i quali Roma Capitale attraverso sue articolazioni funzionali;

l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3, *Caput Mundi*, definito dal Commissario straordinario in accordo con il Ministro del turismo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021, è stato approvato con ordinanza commissariale n. 2, prot. n. 20, del 24 giugno 2022 e con successivo decreto ministeriale prot. n. 8166, del 27 giugno 2022;



con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, l'elenco degli interventi della Misura *Caput Mundi* è stato inserito all'interno del programma dettagliato degli interventi del Giubileo 2025, successivamente integrato e modificato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

l'investimento *Caput Mundi*, per il quale è previsto uno stanziamento di risorse complessivo pari a 500 mln di euro, è articolato in sei *sub*-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next Generation EU*», «Percorsi giubilari: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #Lacittàcondivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotesa;

la linea di *sub*-investimento Roma4.0, centrata sulla digitalizzazione dei servizi turistico-culturali e sulla creazione di soluzioni tecnologiche per la fruizione dei beni culturali, è orientata al perseguimento di obiettivi specifici quali lo sviluppo dell'accessibilità e della fruizione culturale attraverso strumenti digitali moderni, la promozione del turismo sostenibile e innovativo, lo stimolo alla conoscenza e all'uso di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso *app* e piattaforme digitali rivolte a visitatori italiani e internazionali;

Roma Capitale, attraverso il Dipartimento trasformazione digitale individuato quale articolazione funzionale competente, è soggetto attuatore dei seguenti interventi ricompresi nella linea di *sub*-investimento Roma4.0, per un importo totale pari ad euro 9.260.000,00 a valere sui fondi del PNRR:

ID Intervento	CUP	Intervento	Importo
263	J81F22003270006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano	euro 2.000.000,00
264	J81F22003280006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina	euro 1.100.000,00
265	J81F22003290006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Villa di Massenzio	euro 900.000,00
266	J81F22003300006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area archeologica centrale	euro 2.000.000,00
267	J81F22003310006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello	euro 700.000,00
268	J81F22003260006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Trofei di Mario	euro 110.000,00
269	J81F22003250006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Cloaca Maxima-ipogei di via Pescara, via Lanza, Porta Maggiore, Privata Traiani etc.	euro 750.000,00
275	J81F22003330006	Creazione di una <i>app</i> integrata del patrimonio culturale e turistico della città di Roma che guidi il turista e offra i servizi di prenotazione e bigliettazione e <i>social</i>	euro 1.700.000,00

tra gli interventi sopra elencati, i sette contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 269 hanno a oggetto la valorizzazione con tecnologia digitale di siti archeologici appartenenti al patrimonio culturale di Roma Capitale, con una dotazione finanziaria totale pari ad euro 7.560.000,00;

la realizzazione degli interventi prevede una fase di progettazione dei contenuti, affidata a operatori esperti nel settore della valorizzazione e promozione di beni culturali, individuati sulla base di indagini conoscitive finalizzate a recepire le più idonee e avanzate soluzioni tecnologiche per la valorizzazione digitale di complessi archeologici monumentali, e una fase di acquisizione, fornitura, installazione e messa in opera del parco tecnologico necessario alla somministrazione dell'esperienza presso i siti attrattori nonché dei relativi servizi e licenze eventualmente necessarie;

Atteso che:

con determinazione dirigenziale n. rep. GU/450/2024 del 30 ottobre 2024, il soggetto attuatore ha proceduto ad aderire alla convenzione avente ad oggetto «Realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della pubblica amministrazione denominata Polo strategico nazionale ("PSN"), di cui al comma 1 dell'art. 33-*septies* del decreto-legge n. 179/2012», per l'affidamento del servizio di migrazione, nel Cloud Nazionale, dell'Archivio storico della Sovrintendenza Capitolina e degli applicativi atti alla valorizzazione dei luoghi della cultura, ai fini dell'attuazione degli interventi *Caput Mundi* sopra richiamati, per una spesa pari ad euro 7.468.205,69 iva compresa;

l'adesione al PNS è finalizzata alla realizzazione dell'infrastruttura *in cloud* sull'evoluzione della quale è basato il progetto di valorizzazione digitale, che mira a sviluppare l'interazione tra la componente applicativa (*app* integrata di fruizione e comunicazione) e la piattaforma multimediale e a favorire la promozione culturale di specifici luoghi attrattori attraverso *asset* di innovazione tecnologica, in particolare nei siti archeologici oggetto degli interventi in parola;



con determinazione dirigenziale n. rep. GU/225/2025 del 24 giugno 2025, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale M.E.P.A. di CONSIP, la fornitura della progettazione preliminare per la configurazione dell'esperienza sui siti archeologici e di interesse denominati «Trofei di Mario» (ID 268) e «Cloaca Maxima - ipogei di via Pescara, via Lanza, Porta Maggiore, Privata Traiani etc.» (ID 269);

con successiva determinazione dirigenziale n. rep. GU/261/2025 del 17 luglio 2025, il soggetto attuatore ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale M.E.P.A. di CONSIP, la fornitura della documentazione contenente la proposta di intervento, la progettazione di dettaglio e i contenuti necessari alla realizzazione dell'esperienza sui restanti siti archeologici, oggetto del complesso di interventi, di seguito richiamati: Foro di Traiano (ID n. 263), Area sacra di Largo Argentina (ID n. 264), Villa di Massenzio (ID n. 265), Area Archeologica Centrale (ID n. 266) e Teatro di Marcello (ID n. 267);

per tutti i siti archeologici sopra elencati, l'amministrazione procedente intende creare nuove modalità di fruizione culturale, destinate a coinvolgere il turista grazie al supporto della tecnologia attraverso la realizzazione di progetti multimediali specifici per ogni sito, che prevedano anche percorsi multisensoriali a forte componente digitale per la fruizione e l'ampia accessibilità di cittadini, visitatori e turisti;

con particolare riferimento agli interventi contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267 e ai relativi luoghi di interesse, l'intervento di valorizzazione necessita dell'acquisizione e dell'implementazione di componenti *hardware*, dispositivi e servizi volti a supportare le funzionalità digitali e interattive, al fine di migliorare l'accessibilità e l'esperienza di visitatori e cittadini e garantire una gestione efficiente e una fruizione ottimale dei contenuti multimediali;

per assicurare il completamento dei cinque interventi di valorizzazione digitale dei siti archeologici in argomento, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha avviato, con determinazione dirigenziale n. rep. GU/375/2025 del 17 ottobre 2025, una procedura di affidamento della fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori per la configurazione dell'esperienza sui siti mediante indizione, su piattaforma Consip, di un appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015 in relazione all'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore nel caso di appalti di beni e servizi informatici e di connettività con importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

l'importo posto a base di gara, pari ad euro 1.626.427,34 di cui euro 1.333.137,16 per imponibile ed euro 293.290,18 per IVA al 22%, tenendo conto delle peculiarità del progetto di valorizzazione da sviluppare e della necessaria strumentazione tecnologica e di servizio, risulta ripartito per ciascuno dei cinque siti archeologici in questione nel seguente modo:

ID Intervento	Importo
ID263-Foro di Traiano	euro 730.808,55
ID264-Torre Argentina	euro 356.948,60
ID265-Villa di Massenzio	euro 131.814,38
ID266-Area archeologica centrale	euro 72.089,63
ID267-Teatro di Marcello	euro 334.766,18
Totale complessivo Iva compresa	euro 1.626.427,34

Atteso, altresì, che:

con nota prot. n. GU/2026/0000913 del 22 gennaio 2026, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha comunicato alla struttura commissariale l'esito infruttuoso della procedura di affidamento per la fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori, dichiarata deserta in assenza di offerte pervenute entro i termini di scadenza per la presentazione, fissati alle ore 12,00 del 28 novembre 2025;

quanto sopra ha comportato la necessità, per il soggetto attuatore, di procedere a una rimodulazione contabile delle risorse, mediante la riduzione degli impegni e dei correlati accertamenti precedentemente assunti e la successiva riallocazione degli stanziamenti sulle annualità del bilancio successive, in relazione alle risorse non impiegate nell'esercizio di riferimento;

nella nota citata, il soggetto attuatore ha rappresentato la situazione di urgenza non imputabile all'amministrazione, creatasi a seguito dell'esito infruttuoso e non prevedibile dell'avviso pubblico e connessa alle scadenze non rinviabili degli interventi e all'interesse pubblico derivante dai vincoli PNRR e dai *target* da rispettare;

per le ragioni esposte nella suddetta nota, il soggetto attuatore, in assenza di ulteriori margini temporali per il completamento degli obbiettivi nei termini stabiliti e considerata la necessità di evitare lo stralcio degli interventi, con conseguente perdita dei relativi finanziamenti, ha richiesto di valutare l'adozione di una ordinanza in deroga alla normativa ordinaria degli appalti, al fine di poter procedere a distinti affidamenti per ciascuno degli interventi di valorizzazione digitale contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267;



Considerato che:

il PNRR italiano è finanziato con le risorse del *Next Generation EU*, che vengono erogate dall'UE a *tranche* periodiche;

ogni erogazione è subordinata al raggiungimento di tutti i *milestone* e *target* (obiettivi qualitativi e quantitativi) entro scadenze precise ed inderogabili;

un inadempimento su singoli obiettivi può determinare ritardi sull'intero Piano, ostacolare le *tranche* successive di finanziamento e produrre conseguenze negative sull'intera programmazione nazionale;

il mancato rispetto della tempistica concordata nella Misura *Caput Mundi* comporta il rischio di ritardo nei pagamenti e, finanche, la perdita di parte delle risorse stanziare dall'Unione europea;

l'Italia ha assunto, mediante il PNRR, obblighi formali nei confronti della Commissione europea e il mancato rispetto delle scadenze può incidere negativamente sulla reputazione del Paese e sulla sua affidabilità quale *partner* europeo;

gli interventi finanziati dal PNRR, nel loro complesso, sono volti a modernizzare le infrastrutture, i servizi pubblici ed i sistemi produttivi, per cui il ritardo nella loro realizzazione potrebbe compromettere gli effetti attesi in termini di crescita economica, occupazionale e di qualità dei servizi resi ai cittadini;

il rispetto delle scadenze del PNRR costituisce, pertanto, una condizione imprescindibile per garantire la disponibilità delle risorse, salvaguardare la credibilità istituzionale del Paese e assicurare la piena realizzazione degli interventi strategici previsti dal Piano;

Rilevato che:

i tempi di conclusione dei lavori dell'intervento in parola debbono essere necessariamente coerenti con il *target* finale, fissato per la Misura «*Caput Mundi*» al 30 giugno 2026;

la procedura di gara per l'acquisizione della strumentazione tecnologica e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di valorizzazione digitale è andata deserta, in assenza di offerte pervenute, per ragioni non prevedibili né imputabili all'amministrazione procedente che ha assicurato il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento;

il mancato affidamento delle forniture necessarie determinerebbe l'impossibilità di realizzazione degli interventi entro le tempistiche previste, strettamente connesse a scadenze operative e programmatiche, nonché al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione culturale e di fruizione pubblica dei siti archeologici;

il rispetto della tempistica delle procedure ordinarie dettate dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione degli interventi nei tempi dovuti, con pregiudizio per l'interesse pubblico sotteso agli stessi;

il soggetto attuatore, tenuto conto della peculiarità dei servizi e delle forniture in relazione ai progetti culturali proposti, ha rappresentato l'opportunità di individuare gli stessi operatori ideatori dei *concept* sviluppati,

in quanto ritenuti in grado di assicurare la realizzazione dell'intervento da ciascuno di essi progettato in coerenza con la proposta culturale ideata;

Considerato, altresì, che:

l'amministrazione procedente ha già esperito una procedura di gara aperta, conforme alla disciplina ordinaria applicabile agli affidamenti sopra soglia comunitaria, la quale ha avuto esito infruttuoso per assenza di offerte, senza che ciò sia imputabile a carenze istruttorie o organizzative dell'amministrazione stessa;

la reiterazione di procedure di gara ordinarie, conformi alla disciplina sopra soglia, risulterebbe incompatibile con la situazione di particolare urgenza determinatasi e con il rispetto delle tempistiche inderogabili connesse all'attuazione degli interventi, anche in relazione agli obblighi di rispetto dei *target* derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il soggetto attuatore ha richiesto di valutare l'adozione di una ordinanza in deroga alla normativa ordinaria degli appalti, al fine di poter procedere a distinti affidamenti per ciascuno degli interventi di valorizzazione digitale contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267;

gli affidamenti disposti in deroga non determinano una compressione ingiustificata dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, poiché la concorrenza è già stata previamente attivata senza riscontro, come dimostrato dall'esito della gara risultata deserta;

la deroga alle procedure ordinarie risponde ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, risultando limitata allo stretto necessario per assicurare la realizzazione degli interventi e il perseguimento dell'interesse pubblico primario;

per gli interventi di cui agli ID n. 265 e n. 266 l'importo di affidamento delle forniture non supera la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, potendosi in tal caso procedere secondo procedure ordinarie;

con riferimento agli interventi contraddistinti dagli ID n. 263, n. 264 e n. 267, si ritiene necessario assicurarne la piena, tempestiva e integrale realizzazione nel rispetto del *target* previsto, adottando misure di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative di affidamento, funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'intervento e alla salvaguardia delle risorse assegnate;

con particolare riferimento all'intervento ID n. 264 «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina», si rende pertanto necessario introdurre specifiche misure di semplificazione procedurale nell'affidamento delle forniture e dei servizi necessari alla sua attuazione, in considerazione dell'esito infruttuoso della procedura precedentemente esperita e dell'esigenza di garantire la continuità e coerenza tecnica del progetto;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data informativa nella riunione convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 17 febbraio 2026 a Palazzo Chigi alla presenza di tutti i soggetti attuatori coinvolti, dell'Unità centrale di Missione per il PNRR, del Ministero del turismo e del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;



Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto della direttiva 2014/24/UE, art. 32, paragrafo. 2, lettera c), stante l'urgenza dovuta alla necessità di affidare l'esecuzione degli interventi da completare entro il cronoprogramma di cui al PNRR;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...];

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. Che per le procedure di affidamento della fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori necessari alla realizzazione dell'intervento denominato «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina» (ID n. 264), finalizzato a configurare l'esperienza di fruizione digitale sul sito archeologico in parola, ricompreso nella Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo, sia possibile:

ricorrere, in deroga all'art. 49 e alle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con un unico operatore in possesso di comprovate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento di valorizzazione digitale contrassegnato con ID n. 264 (Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina);

procedere all'esecuzione del relativo contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'operatore economico individuato, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, e dall'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, atteso il concreto e attua-

le rischio di un grave danno all'interesse pubblico derivante dalla possibile perdita dei finanziamenti dell'Unione europea connessi all'attuazione dell'intervento.

2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale a Roma Capitale e al Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 2 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A01145

ORDINANZA 2 marzo 2026.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» – Linea di *sub-investimento #Roma4.0 – Intervento denominato «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello» (ID n. 267) - Semplificazione delle procedure amministrative per l'affidamento delle forniture per la configurazione dell'esperienza sul sito archeologico.* (Ordinanza n. 15/2026).

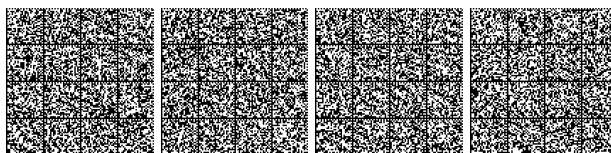
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;



l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle Missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici», articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421 dispone la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma nonché l'attuazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come richiamati al comma 420 del medesimo articolo;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica



2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 unitamente:

all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

all'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini;

l'ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, prot. n. 20, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

Visti, altresì,

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;

il regolamento delegato UE 2023/2495 del 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che: «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che: «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

comma 9, dispone che: «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea»;

l'art. 76 che al:

comma 2, lettera c) prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti»;

comma 7, dispone che, «[...] Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei»;

Richiamato l'art. 4 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone che il Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le Misure previste rientra la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma, da attuare con altri soggetti attuatori, tra i quali Roma Capitale attraverso sue articolazioni funzionali;



l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3, *Caput Mundi*, definito dal Commissario straordinario in accordo con il Ministro del turismo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021, è stato approvato con ordinanza commissariale n. 2 prot. n. 20 del 24 giugno 2022 e con successivo decreto ministeriale prot. n. 8166 del 27 giugno 2022;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, l'elenco degli interventi della Misura *Caput Mundi* è stato inserito all'interno del Programma dettagliato degli interventi del Giubileo 2025, successivamente integrato e modificato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

l'investimento *Caput Mundi*, per il quale è previsto uno stanziamento di risorse complessivo pari a 500 mln di euro, è articolato in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilari: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #Lacittàcondivisa, #Roma4.0, #Mitingodi-verde e #Amanotesa;

la linea di sub-investimento Roma4.0, centrata sulla digitalizzazione dei servizi turistico-culturali e sulla creazione di soluzioni tecnologiche per la fruizione dei beni culturali, è orientata al perseguimento di obiettivi specifici quali lo sviluppo dell'accessibilità e della fruizione culturale attraverso strumenti digitali moderni, la promozione del turismo sostenibile e innovativo, lo stimolo alla conoscenza e all'uso di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso *app* e piattaforme digitali rivolte a visitatori italiani e internazionali;

Roma Capitale, attraverso il Dipartimento trasformazione digitale individuato quale articolazione funzionale competente, è soggetto attuatore dei seguenti interventi ricompresi nella linea di sub-investimento Roma4.0, per un importo totale pari a euro 9.260.000,00 a valere sui fondi del PNRR:

ID Intervento	CUP	Intervento	Importo
263	J81F22003270006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano	€ 2.000.000,00
264	J81F22003280006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina	€ 1.100.000,00
265	J81F22003290006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Villa di Massenzio	€ 900.000,00
266	J81F22003300006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area archeologica centrale	€ 2.000.000,00
267	J81F22003310006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello	€ 700.000,00
268	J81F22003260006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Trofei di Mario	€ 110.000,00
269	J81F22003250006	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Cloaca Maxima-ipogei di via Pescara, via Lanza, Porta Maggiore, Privata Traiani etc.	€ 750.000,00
275	J81F22003330006	Creazione di una <i>app</i> integrata del patrimonio culturale e turistico della città di Roma che guidi il turista e offra i servizi di prenotazione e bigliettazione e <i>social</i>	€ 1.700.000,00

tra gli interventi sopra elencati, i sette contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 269 hanno a oggetto la valorizzazione con tecnologia digitale di siti archeologici appartenenti al patrimonio culturale di Roma Capitale, con una dotazione finanziaria totale pari a euro 7.560.000,00;

la realizzazione degli interventi prevede una fase di progettazione dei contenuti, affidata a operatori esperti nel settore della valorizzazione e promozione di beni culturali, individuati sulla base di indagini conoscitive finalizzate a recepire le più idonee e avanzate soluzioni tecnologiche per la valorizzazione digitale di complessi archeologici monumentali, e una fase di acquisizione, fornitura, installazione e messa in opera del parco tecnologico necessario alla somministrazione dell'esperienza presso i siti attrattori nonché dei relativi servizi e licenze eventualmente necessarie;

Atteso che:

con determinazione dirigenziale n. rep. GU/450/2024 del 30 ottobre 2024, il soggetto attuatore ha proceduto ad aderire alla convenzione avente ad oggetto «Realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della pubblica amministrazione denominata Polo strategico nazionale ("PSN"), di cui al comma 1 dell'art. 33-*septies* del decreto-legge n. 179/2012», per l'affidamento del servizio di migrazione, nel *Cloud* nazionale, dell'Archivio storico della Soprintendenza capitolina e degli applicativi atti alla valorizzazione dei luoghi della cultura, ai fini dell'attuazione degli interventi *Caput Mundi* sopra richiamati, per una spesa pari a euro 7.468.205,69 iva compresa;



l'adesione al PNS è finalizzata alla realizzazione dell'infrastruttura *in cloud* sull'evoluzione della quale è basato il progetto di valorizzazione digitale, che mira a sviluppare l'interazione tra la componente applicativa (*app* integrata di fruizione e comunicazione) e la piattaforma multimediale e a favorire la promozione culturale di specifici luoghi attrattori attraverso *asset* di innovazione tecnologica, in particolare nei siti archeologici oggetto degli interventi in parola;

con determinazione dirigenziale n. rep. GU/225/2025 del 24 giugno 2025, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale M.E.P.A. di Consip, la fornitura della progettazione preliminare per la configurazione dell'esperienza sui siti archeologici e di interesse denominati «Trofei di Mario» (ID 268) e «Cloaca Maxima - ipogei di via Pescara, via Lanza, Porta Maggiore, Privata Traiani etc.» (ID 269);

con successiva determinazione dirigenziale n. rep. GU/261/2025 del 17 luglio 2025, il soggetto attuatore ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale M.E.P.A. di Consip, la fornitura della documentazione contenente la proposta di intervento, la progettazione di dettaglio e i contenuti necessari alla realizzazione dell'esperienza sui restanti siti archeologici, oggetto del complesso di interventi, di seguito richiamati: Foro di Traiano (ID n. 263), Area sacra di Largo Argentina (ID n. 264), Villa di Massenzio (ID n. 265), Area archeologica centrale (ID n. 266) e Teatro di Marcello (ID n. 267);

per tutti i siti archeologici sopra elencati, l'amministrazione procedente intende creare nuove modalità di fruizione culturale, destinate a coinvolgere il turista grazie al supporto della tecnologia attraverso la realizzazione di progetti multimediali specifici per ogni sito, che prevedano anche percorsi multisensoriali a forte componente digitale per la fruizione e l'ampia accessibilità di cittadini, visitatori e turisti;

con particolare riferimento agli interventi contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267 e ai relativi luoghi di interesse, l'intervento di valorizzazione necessita dell'acquisizione e dell'implementazione di componenti *hardware*, dispositivi e servizi volti a supportare le funzionalità digitali e interattive, al fine di migliorare l'accessibilità e l'esperienza di visitatori e cittadini e garantire una gestione efficiente e una fruizione ottimale dei contenuti multimediali;

per assicurare il completamento dei cinque interventi di valorizzazione digitale dei siti archeologici in argomento, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha avviato, con determinazione dirigenziale GU/375/2025 del 17 ottobre 2025, una procedura di affidamento della fornitura hardware, licenze e servizi accessori per la configurazione dell'esperienza sui siti mediante indizione, su piattaforma Consip, di un appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015 in relazione all'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore nel caso di appalti di beni e servizi informatici e di connettività con importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

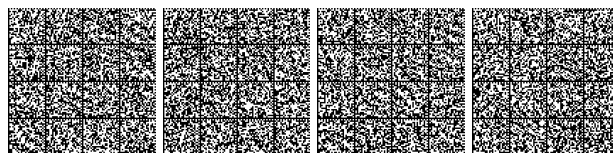
l'importo posto a base di gara, pari a euro 1.626.427,34 di cui euro 1.333.137,16 per imponibile ed euro 293.290,18 per IVA al 22%, tenendo conto delle peculiarità del progetto di valorizzazione da sviluppare e della necessaria strumentazione tecnologica e di servizio, risulta ripartito per ciascuno dei cinque siti archeologici in questione nel seguente modo:

ID Intervento	Importo
ID263-Foro di Traiano	€ 730.808,55
ID264-Torre Argentina	€ 356.948,60
ID265-Villa di Massenzio	€ 131.814,38
ID266-Area archeologica centrale	€ 72.089,63
ID267-Teatro di Marcello	€ 334.766,18
Totale complessivo Iva compresa	€ 1.626.427,34

Atteso, altresì, che:

con nota prot. n. GU/2026/0000913 del 22 gennaio 2026, il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale ha comunicato alla struttura commissariale l'esito infruttuoso della procedura di affidamento per la fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori, dichiarata deserta in assenza di offerte pervenute entro i termini di scadenza per la presentazione, fissati alle ore 12,00 del 28 novembre 2025;

quanto sopra ha comportato la necessità, per il soggetto attuatore, di procedere a una rimodulazione contabile delle risorse, mediante la riduzione degli impegni e dei correlati accertamenti precedentemente assunti e la successiva riallocazione degli stanziamenti sulle annualità del bilancio successive, in relazione alle risorse non impiegate nell'esercizio di riferimento;



nella nota citata, il soggetto attuatore ha rappresentato la situazione di urgenza non imputabile all'amministrazione, creatasi a seguito dell'esito infruttuoso e non prevedibile dell'avviso pubblico e connessa alle scadenze non rinviabili degli interventi e all'interesse pubblico derivante dai vincoli PNRR e dai *target* da rispettare;

per le ragioni esposte nella suddetta nota, il soggetto attuatore, in assenza di ulteriori margini temporali per il completamento degli obbiettivi nei termini stabiliti e considerata la necessità di evitare lo stralcio degli interventi, con conseguente perdita dei relativi finanziamenti, ha richiesto di valutare l'adozione di una ordinanza in deroga alla normativa ordinaria degli appalti, al fine di poter procedere a distinti affidamenti per ciascuno degli interventi di valorizzazione digitale contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267;

Considerato che:

il PNRR italiano è finanziato con le risorse del *Next Generation EU*, che vengono erogate dall'UE a *tranche* periodiche;

ogni erogazione è subordinata al raggiungimento di tutti i *milestone* e *target* (obbiettivi qualitativi e quantitativi) entro scadenze precise ed inderogabili;

un inadempimento su singoli obbiettivi può determinare ritardi sull'intero Piano, ostacolare le *tranche* successive di finanziamento e produrre conseguenze negative sull'intera programmazione nazionale;

il mancato rispetto della tempistica concordata nella Misura *Caput Mundi* comporta il rischio di ritardo nei pagamenti e, finanche, la perdita di parte delle risorse stanziare dall'Unione europea;

l'Italia ha assunto, mediante il PNRR, obblighi formali nei confronti della Commissione europea e il mancato rispetto delle scadenze può incidere negativamente sulla reputazione del Paese e sulla sua affidabilità quale partner europeo;

gli interventi finanziati dal PNRR, nel loro complesso, sono volti a modernizzare le infrastrutture, i servizi pubblici ed i sistemi produttivi, per cui il ritardo nella loro realizzazione potrebbe compromettere gli effetti attesi in termini di crescita economica, occupazionale e di qualità dei servizi resi ai cittadini;

il rispetto delle scadenze del PNRR costituisce, pertanto, una condizione imprescindibile per garantire la disponibilità delle risorse, salvaguardare la credibilità istituzionale del Paese e assicurare la piena realizzazione degli interventi strategici previsti dal Piano;

Rilevato che:

i tempi di conclusione dei lavori dell'intervento in parola debbono essere necessariamente coerenti con il *target* finale, fissato per la Misura «*Caput Mundi*» al 30 giugno 2026;

la procedura di gara per l'acquisizione della strumentazione tecnologica e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di valorizzazione digitale è andata deserta, in assenza di offerte pervenute, per ragioni non

prevedibili né imputabili all'amministrazione procedente che ha assicurato il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento;

il mancato affidamento delle forniture necessarie determinerebbe l'impossibilità di realizzazione degli interventi entro le tempistiche previste, strettamente connesse a scadenze operative e programmatiche, nonché al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione culturale e di fruizione pubblica dei siti archeologici;

il rispetto della tempistica delle procedure ordinarie dettate dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione degli interventi nei tempi dovuti, con pregiudizio per l'interesse pubblico sotteso agli stessi;

il soggetto attuatore, tenuto conto della peculiarità dei servizi e delle forniture in relazione ai progetti culturali proposti, ha rappresentato l'opportunità di individuare gli stessi operatori ideatori dei *concept* sviluppati, in quanto ritenuti in grado di assicurare la realizzazione dell'intervento da ciascuno di essi progettato in coerenza con la proposta culturale ideata;

Considerato, altresì, che:

l'amministrazione procedente ha già esperito una procedura di gara aperta, conforme alla disciplina ordinaria applicabile agli affidamenti sopra soglia comunitaria, la quale ha avuto esito infruttuoso per assenza di offerte, senza che ciò sia imputabile a carenze istruttorie o organizzative dell'amministrazione stessa;

la reiterazione di procedure di gara ordinarie, conformi alla disciplina sopra soglia, risulterebbe incompatibile con la situazione di particolare urgenza determinatasi e con il rispetto delle tempistiche inderogabili connesse all'attuazione degli interventi, anche in relazione agli obblighi di rispetto dei *target* derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il soggetto attuatore ha richiesto di valutare l'adozione di una ordinanza in deroga alla normativa ordinaria degli appalti, al fine di poter procedere a distinti affidamenti per ciascuno degli interventi di valorizzazione digitale contrassegnati dagli ID dal n. 263 al n. 267;

gli affidamenti disposti in deroga non determinano una compressione ingiustificata dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, poiché la concorrenza è già stata previamente attivata senza riscontro, come dimostrato dall'esito della gara risultata deserta;

la deroga alle procedure ordinarie risponde ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, risultando limitata allo stretto necessario per assicurare la realizzazione degli interventi e il perseguimento dell'interesse pubblico primario;

per gli interventi di cui agli ID n. 265 e n. 266 l'importo di affidamento delle forniture non supera la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, potendosi in tal caso procedere secondo procedure ordinarie;



con riferimento agli interventi contraddistinti dagli ID n. 263, n. 264 e n. 267, si ritiene necessario assicurarne la piena, tempestiva e integrale realizzazione nel rispetto del *target* previsto, adottando misure di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative di affidamento, funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'intervento e alla salvaguardia delle risorse assegnate;

con particolare riferimento all'intervento ID n. 267 «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello», si rende pertanto necessario introdurre specifiche misure di semplificazione procedurale nell'affidamento delle forniture e dei servizi necessari alla sua attuazione, in considerazione dell'esito infruttuoso della procedura precedentemente esperita e dell'esigenza di garantire la continuità e coerenza tecnica del progetto;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data informativa nella riunione convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 17 febbraio 2026 a Palazzo Chigi alla presenza di tutti i soggetti attuatori coinvolti, dell'Unità centrale di Missione per il PNRR, del Ministero del turismo e del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, nel pieno rispetto della direttiva 2014/24/UE, art. 32, paragrafo. 2, lettera c), stante l'urgenza dovuta alla necessità di affidare l'esecuzione degli interventi da completare entro il cronoprogramma di cui al PNRR;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina

con i poteri di cui al comma 425, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni:

1. che per le procedure di affidamento della fornitura *hardware*, licenze e servizi accessori necessari alla realizzazione dell'intervento denominato «Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello» (ID n. 267), finalizzato a configurare l'esperienza di fruizione digitale sul sito archeologico in parola,

ricompreso nella Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo, sia possibile:

ricorrere, in deroga all'art. 49 e alle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con un unico operatore in possesso di comprovate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento di valorizzazione digitale contrassegnato con ID n. 267 (Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello);

procedere all'esecuzione del relativo contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'operatore economico individuato, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, e dall'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, atteso il concreto e attuale rischio di un grave danno all'interesse pubblico derivante dalla possibile perdita dei finanziamenti dell'Unione europea connessi all'attuazione dell'intervento.

2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale a Roma Capitale e al Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

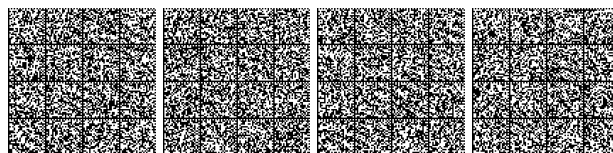
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 2 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A01146



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM. (Ordinanza n. 254/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-

strative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

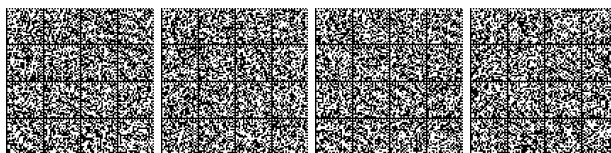
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;



Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che, alla data odierna, sono in corso le progettazioni, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei programmi approvati con le richiamate ordinanze, nonché tutte le altre opere a cui si applicano le disposizioni della ricostruzione pubblica previste in altre ordinanze del Commissario straordinario;

Viste, sul punto, tutte le ordinanze speciali adottate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 1 della menzionata ordinanza n. 234 del 2025, ai sensi del quale:

«1. Sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

2. Sino al termine previsto al comma 1, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti pubblici afferenti a interventi di ricostruzione pubblica a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

3. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e confermato dalle ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023, n. 196 del 28 giugno 2024 e n. 214 del 23 dicembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione.»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Viste in particolare, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024, agli articoli 62 e 63 e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16;

Considerato che il regime transitorio introdotto dal Commissario straordinario per la deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per gli Uffici speciali per la ricostruzione - USR termina il 31 dicembre 2025, come da ultima proroga disposta con il richiamato art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 234 del 2025;

Ritenute ancora sussistenti le ragioni che hanno giustificato la richiamata deroga al regime di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento agli USR, anche in considerazione dell'elevato numero di interventi di cui gli stessi sono individuati come soggetti attuatori;

Considerato, dunque, che, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operatività degli USR, si reputa opportuno prorogare il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento esclusivo a tali soggetti amministrativi, sino al 31 dicembre 2026 e comunque - salvo modifiche dello stato giuridico fattuale - sino a quando quest'ultimi non abbiano acquisito la qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato, sotto diverso profilo, che il nuovo testo dell'art. 8 (rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione») dell'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.



2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;

c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1»;

Considerato, dunque, che il 1° gennaio 2025 l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti è stato definitivamente esteso anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 36 del 2023, «le stazioni appaltanti [...] qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori»;

Ritenute, tuttora, sussistenti le ragioni che avevano giustificato l'introduzione - con l'art. 1, commi 1 e 2, della citata ordinanza n. 234 del 2025 - di un regime derogatorio generale al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con esclusivo riferimento alla fase dell'esecuzione contrattuale, allo scopo di evitare una concentrazione - a partire dal 1° gennaio 2026 - della gestione dell'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica nei soli soggetti pubblici qualificati che rischierebbe di rallentare, se non addirittura di blocca-

re, le esecuzioni dei contratti e le correlate attività di ricostruzione, in particolare per quanto concerne quelli previsti nelle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, nonché di tutti gli interventi oggi inseriti in specifiche ordinanze speciali;

Ritenuto congruo fissare tale termine al 31 dicembre 2026;

Considerato, dunque, che - nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica - sino alla suddetta data, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

Visti e considerati, altresì, l'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024; nonché l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto l'art. 2 (rubricato «Disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM») della citata ordinanza n. 214 del 2024, come da ultimo modificato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 234 del 2025, alla stregua del quale:

«1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 31 dicembre 2025».

Visto l'art. 4 (rubricato «Interpretazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024. Disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM») della citata ordinanza n. 227 del 2025, ai sensi del quale:

«1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 si interpreta nel senso che la sospensione dell'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, nei limiti fissati dal medesimo art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, è applicabile ad ogni intervento di ricostruzione pubblica previsto in qualsiasi ordinanza o ordinanza speciale del Commissario straordinario e a prescindere dalla circostanza che, *ratione temporis*, sia applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici»;



Ritenute ancora sussistenti le ragioni che avevano motivato la sospensione dell'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, allo scopo di non generare ritardi nel completamento delle azioni di ricostruzione che confliggerebbero con il perseguimento del risultato, assunto a primo principio informatore dell'azione pubblica nell'ambito del diritto dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di prorogare il periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2026, ferma restando la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni legislative che prevedono l'utilizzo degli strumenti di BIM;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuità nella disciplina applicabile agli interventi di ricostruzione pubblica e non generare ritardi o blocchi conseguenti delle attività di ricostruzione, il tutto nell'ottica del prevalente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche necessarie alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuto, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito della ricostruzione pubblica

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici introdotto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025 è prorogato al 31 dicembre 2026. Per l'effetto di quanto disposto al primo periodo, al richiamato art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 234 del 2025, le parole «Sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2026».

2. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e confermato dalle ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023, n. 196 del 28 giugno 2024, n. 214 del 23 dicembre 2024 e n. 234 del 2 luglio 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026, con esclusivo riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 2.

Proroga del regime transitorio in materia di Building information modeling - BIM

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio in materia di *Building information modeling* - BIM introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2026. Per l'effetto di quanto disposto al primo periodo, al richiamato art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 214 del 2024, come interpretato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 227 del 2025, le parole «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026».

2. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

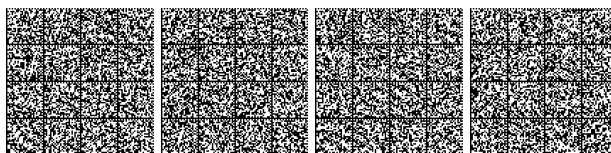
Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 256

26A01147



ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Correzione di errori materiali nelle ordinanze n. 240 del 6 agosto 2025 e n. 246 del 6 agosto 2025. (Ordinanza n. 255/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista l'ordinanza n. 240 del 6 agosto 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022»;

Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato, modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022) che stabilisce quanto segue:

«1. L'elenco contenuto nell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, è integrato con l'intervento denominato "Chiesa di San Pietro", nel Comune

di Gubbio (PG) il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Gubbio, per un importo stimato pari a euro 2.100.000,00; 2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, così come successivamente modificato dall'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, dall'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023, dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023 e dall'ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025, le parole "stimati in complessivi euro 17.898.200,28" sono sostituite dalle seguenti: "stimati in complessivi euro 19.998.200,28";

Visto, altresì, l'art. 2 (rubricato, disposizioni finanziarie) che stabilisce quanto segue:

«1. Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, pari a complessivi euro 153.000,00, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 è pari a euro 1.030.315.087,19, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 920.404.424,12;»;

Verificato che, per mero errore materiale, all'art. 2, comma 1, si individua come onere complessivo discendente dalla menzionata ordinanza euro 153.000, anziché euro 2.100.000;

Ritenuto di dover provvedere a correggere il suddetto errore materiale;

Vista, altresì, l'ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020»;

Visto, in particolare, il disposto dell'art. 3 (rubricato, disposizioni finanziarie) alla stregua del quale:

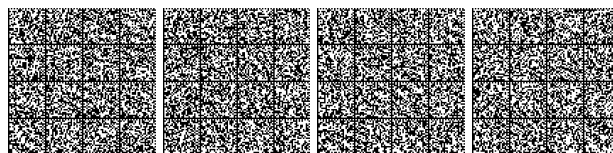
«1. La dotazione finanziaria dell'ordinanza n. 109 del 2020, a cui vengono ascritti gli incrementi di cui all'art. 1, è conseguentemente incrementata di euro 8.001.384,60 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 è pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 920.404.424,12;»;

Verificato che, per mero errore materiale, al menzionato art. 3, comma 1, è indicato come onere complessivo discendente dall'adozione della ordinanza in questione euro 8.001.384,60, anziché euro 10.767.874,62;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di rettificare errori materiali che potrebbero indurre in errori contabili in sede applicativa delle ordinanze in questione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;



Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

«Correzione errore materiale all'art. 2 dell'ordinanza n. 240 del 2025»

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 240 del 6 agosto 2025, le parole «Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, pari a complessivi euro 153.000,00», sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri discendenti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 2.100.000,00».

Art. 2.

«Correzione errore materiale all'art. 3 dell'ordinanza n. 246 del 2025»

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025, le parole «è conseguentemente incrementata di euro 8.001.384,60», sono sostituite dalle seguenti: «è conseguentemente incrementata di euro 10.767.874,62».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 257

26A01148

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Proroga termini in materia di ricostruzione privata. Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022, n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024. (Ordinanza n. 256/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista l'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati»;



Considerato che l'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021, al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi che sono emersi nella prima fase applicativa della nuova disciplina, aveva introdotto alcune previsioni correttive e integrative della citata ordinanza n. 116 del 2021, introducendo il comma 5-*bis* all'art. 13 quale strumento di armonizzazione della fase transitoria, stabilendo il termine di presentazione della domanda di contributo, per avere accesso a detta disciplina, al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 che, all'art. 9, comma 2, fissa un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo, successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall'ordinanza n. 213 del 23 dicembre 2024;

Ritenuto necessario prorogare ulteriormente detto termine al 31 dicembre 2026;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 27 del TURP, rubricato «Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive», come modificato dall'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025, il quale ai commi 9 e 10 dispone:

«9. Fermo restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;

b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

a. entro il 31 dicembre 2025 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;

b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.»;

Visto, altresì, l'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», come da ultimo modificato dalle ordinanze n. 213 del 23 dicembre 2024 e n. 235 del 2 luglio 2025, il quale ai commi 7 e 8 stabilisce quanto segue:

«7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture

temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;

b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

a. entro il 31 dicembre 2025 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;

b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.»;

Ritenuto necessario posticipare il termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e per l'effetto consentire la presentazione della relativa domanda a tutti coloro che abbiano ultimato i lavori o gli interventi entro il 30 settembre 2024;

Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, che ha introdotto una disciplina per consentire la conservazione definitiva delle strutture temporanee di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 5/2016 e n. 9/2016 e alle ordinanze CDPC n. 393, n. 394 e n. 395 del 2016;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025, che recita:

«I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonché i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, ai fini della conservazione definitiva delle strutture temporanee concesse, come previsto dall'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, qualora gli interventi sull'edificio originario siano conclusi alla data del 30 settembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 hanno facoltà di presentare apposita richiesta, con le modalità indicate all'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale.»;

Considerato che il procedimento di conservazione definitiva delle strutture temporanee deve essere coordinato con le regioni e con il Dipartimento di protezione civile, che hanno realizzato parte delle strutture temporanee in oggetto;



Ritenuto necessario posticipare il termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;

Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 e i termini dalla stessa stabiliti agli articoli 1 e 3, come modificati rispettivamente dall'ordinanza n. 213 del 23 dicembre 2024 e dall'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025;

Ritenuto necessario posticipare il termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, anche allo scopo di risolvere le problematiche sorte in fase esecutiva e di difficile interpretazione della normativa generale e speciale vigente;

Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 9 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, come modificato dall'ordinanza n. 166 del 28 dicembre 2023 e da ultimo dall'ordinanza n. 213 del 23 dicembre 2024, le parole «è stabilito alla data del 31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2026.».

Art. 2.

Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee. Modifiche all'art. 27 del TURP e all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.

1. All'art. 27, comma 10, lettera a), del testo unico della ricostruzione privata, come modificato dall'ordinanza n. 180 del 19 aprile 2024 e da ultimo dall'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».

2. All'art. 1, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, aggiunto dall'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, sostituito dall'ordinanza n. 180 del 19 aprile 2024 e modificato infine dall'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».

Art. 3.

Proroga termini domande di conservazione definitiva di strutture temporanee. Modifiche all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023

1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».

Art. 4.

Danni gravi. proroga dei termini per la presentazione delle domande. Modifiche agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024

1. All'art. 1, comma 1, e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata senza alcuna soluzione di continuità, anche in considerazione della prossimità di scadenza della più parte dei termini oggetto di proroga. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

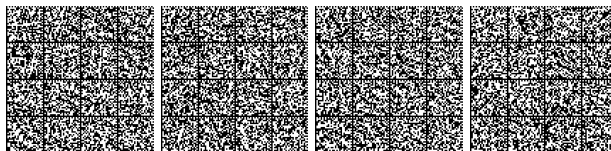
Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 262

26A01149



ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Misure attuative dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria (Approvazione dello Schema di Convenzione Rieti Città Universitaria). (Ordinanza n. 257/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 194, della richiamata legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale:

«Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 4-*bis*, del richiamato decreto-legge, il quale stabilisce che:

«Per le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Viste le interlocuzioni intervenute con la Regione Lazio nelle quali quest'ultima ha manifestato l'interesse pubblico a sviluppare il progetto Rieti Città Universitaria come volano dello sviluppo socio-economico dell'area del cratere laziale, evidenziandone i tratti fondamentali e la compatibilità con i fini del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 194, del decreto-legge n. 178 del 2020;

Vista la nota prot. CGRTS-0047980-P-03/12/2025 indirizzata dal Commissario straordinario alla Regione Lazio avente ad oggetto «Attuazione disponibilità residue Fondo di coesione per la promozione della ricerca, il trasferimento e la formazione nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», con la quale il Commissario straordinario ha manifestato alla Regione Lazio la propria disponibilità a sottoporre alla Cabina di coordinamento lo sviluppo di progetti di promozione della ricerca, trasferimento tecnologico e formazione universitaria attraverso i Fondi da destinare alla Regione Lazio ai sensi del combinato disposto tra l'art. 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 e l'art. 19, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025;



Viste le note di riscontro della Regione Lazio prot. n. CGRTS-0048786-A-09/12/2025 e n. CGRTS-0049853-A-15/12/2025, nelle quali si domanda formalmente al Commissario straordinario di destinare le risorse residue di spettanza della Regione Lazio ex art. 1, comma 194, della legge n. 78 del 2020, a favore dello sviluppo del progetto denominato «Rieti Città Universitaria», avente come soggetti attuatori la Sapienza Università di Roma e l'Università degli studi della Toscana e l'USR Lazio come soggetto pubblico che assicurerà la gestione dei flussi finanziari, il monitoraggio e le funzioni di controllo e verifica sull'attuazione complessiva degli interventi;

Preso atto della contestuale richiesta della Regione Lazio di disciplinare i rapporti, le modalità di assegnazione e utilizzo delle risorse connesse al menzionato progetto attraverso la sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Commissario straordinario, la Regione Lazio, la Sapienza Università di Roma e l'Università degli studi della Toscana;

Considerata l'attività istruttoria preliminare svolta dalla struttura commissariale esplicitatasi anche attraverso interlocuzioni con l'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR Lazio, tesa a valorizzare l'esperienza delle attività di ricerca avviata nel territorio reatino dalle Università Sapienza di Roma e della Toscana di Viterbo (sub-misura B.4.1. «Centri di ricerca per l'innovazione») e coerente con il progetto «Rieti Città Universitaria» di cui al Piano strategico di sviluppo socio-economico dei comuni del cratere laziale degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'Accordo di programma tra Sapienza Università di Roma, Università degli studi della Toscana e il Ministero dell'università e della ricerca sottoscritto il 10 ottobre 2022, finalizzato al rilancio e al supporto da parte del Ministero delle attività universitarie nella Città di Rieti, quali fattori di sviluppo socio-economico e culturale del territorio;

Considerato che, in data 17 ottobre 2022, la Sapienza Università di Roma e l'Università degli studi della Toscana hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS) finalizzata all'attivazione del Centro di ricerca per l'innovazione sull'economia circolare e sulla salute di Rieti, cui sono state conferite risorse del Piano nazionale complementare al PNRR - PNC, nell'ambito del programma unitario di intervento per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, sulla base dei progetti presentati;

Considerato che presso Rieti è, dunque, già stato istituito il Centro di ricerca per l'innovazione sull'economia circolare e sulla salute (CRIECS), in collaborazione tra l'Università degli studi della Toscana, la Sapienza Università di Roma e il parco scientifico e tecnologico dell'alto Lazio, con l'obiettivo di promuovere ricerca e innovazione nei settori dell'economia circolare, della salute e delle tecnologie sostenibili, attraverso una rete interateneo che riunisce laboratori di ricerca ad alto contenuto tecnologico, accessibili sia alle imprese sia al territorio, favorendo in questo modo l'integrazione delle competenze scientifiche e tecnologiche, generando per l'effetto un ambiente fertile per la collaborazione tra mondo accademico, industria e imprenditoria;

Vista l'ordinanza speciale n. 67 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato disposto l'intervento di riqualificazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare dell'Istituto sperimentale di granicoltura «Nazzareno Strampelli» nel Comune di Rieti, per un importo complessivo pari a euro 7.048.252,80;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 5 febbraio 2025 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero della cultura, dal Comune di Rieti, dal Commissario straordinario, dalla Regione Lazio, dall'agenzia del demanio e dall'Università degli studi della Toscana, finalizzato alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione del predetto compendio «Nazzareno Strampelli», in coerenza con la menzionata ordinanza speciale n. 67 del 2023 e in previsione di estendere l'offerta formativa dell'università presso tale edificio;

Preso atto che, con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 214 del 15 aprile 2025, avente ad oggetto «Atto d'indirizzo per la realizzazione di un polo universitario presso l'ex Ospedale di Rieti», la Regione Lazio ha deliberato di procedere agli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato «ex Ospedale di Rieti», finalizzati alla creazione di un nuovo Polo universitario nel Comune di Rieti, prevedendo, al termine dei lavori, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del compendio immobiliare a La Sapienza Università di Roma, ai sensi degli articoli 522 e seguenti del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

Considerato che, come rilevato nella nota della Regione Lazio, il percorso, avviato nel 2022 con il menzionato accordo di programma, trova approdo nel progetto «Rieti Città Universitaria» che si inserisce nella pianificazione strategica per lo sviluppo socio-economico dell'area del cratere sismico laziale, curato dall'USR Lazio, con particolare riferimento alle azioni di promozione della ricerca e dell'offerta formativa universitaria e del trasferimento di conoscenze utili al sostegno delle attività produttive e delle nuove generazioni;

Considerato che il progetto «Rieti Città Universitaria» presenta un elevato grado di maturità amministrativa, istituzionale e progettuale, essendo il risultato di un percorso avviato nel 2022 e già supportato da accordi interistituzionali, protocolli d'intesa e atti di programmazione regionale, garantendo pertanto un utilizzo tempestivo ed efficace delle risorse disponibili;

Considerato che l'iniziativa si configura come progetto strutturante e non episodico, in quanto finalizzato alla creazione di un sistema universitario e di ricerca stabile, radicato nel territorio e capace di produrre effetti non solo nel breve, ma anche nel medio-lungo periodo, in coerenza con le finalità del Fondo di coesione e con gli obiettivi di rilancio socio-economico dell'area del cratere;

Considerato che il progetto assume una valenza territoriale ampia e integrata, costituendo un polo di riferimento per l'intero cratere sismico laziale e delle quattro regioni coinvolte negli eventi sismici occorsi a partire dall'agosto del 2016, superando logiche settoriali, grazie alla capacità di connettere formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e supporto alle politiche pubbliche e alle attività produttive locali;



Considerato, in particolare, che il progetto «Rieti Città Universitaria» mira a consolidare e potenziare la presenza universitaria a Rieti, valorizzando il ruolo dell'alta formazione come motore di innovazione, crescita del capitale umano e coesione territoriale nell'intera area sub-regionale in questione;

Considerato che il rafforzamento dell'offerta universitaria e della ricerca applicata rappresenta una leva prioritaria per contrastare i fenomeni strutturali di spopolamento, perdita di capitale umano qualificato e marginalizzazione economica dell'area del cratere, incidendo direttamente sulla capacità del territorio di attrarre e trattenere giovani, competenze e investimenti;

Considerato che il progetto è strettamente coerente con le vocazioni produttive e ambientali del territorio reatino, in particolare nei settori dell'agroalimentare, dell'agroforestale, della bioeconomia, dell'economia circolare, della salute e della prevenzione del rischio, favorendo l'innesto di processi di innovazione nel tessuto imprenditoriale esistente e lo sviluppo di nuove filiere ad alto valore aggiunto; e che le attività di implementazione dello stesso consentirebbero di rafforzare in modo significativo il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra università, imprese e istituzioni, creando un ecosistema dell'innovazione capace di generare ricadute economiche concrete, sostenere la competitività delle PMI locali e promuovere la nascita di *start-up* e *spin-off* universitari;

Considerato che l'investimento potrebbe ragionevolmente produrre positivi effetti occupazionali qualificati e stabili, sia diretti (attraverso il potenziamento delle attività didattiche e di ricerca), sia indiretti (mediante l'indotto generato nei settori dei servizi, della gestione delle strutture, della formazione avanzata e dell'economia locale);

Considerato che la forte integrazione tra dimensione formativa, ricerca applicata e supporto alle politiche di ricostruzione e rigenerazione rende il progetto particolarmente idoneo a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del territorio, anche in relazione ai temi della sicurezza sismica, della rigenerazione urbana e della resilienza;

Considerato, altresì, che il progetto «Rieti Città Universitaria» appare garantire un elevato rapporto tra risorse impiegate e benefici attesi, in termini di ampiezza dei destinatari, continuità degli effetti nel tempo, coerenza con la programmazione strategica del cratere e capacità di integrare sviluppo economico, sociale e culturale;

Ritenuto, pertanto, che il progetto rappresenta una scelta prioritaria e strategica per la destinazione delle risorse residue del Fondo di coesione, in quanto in grado di coniugare efficacia della spesa, impatto territoriale e sostenibilità degli interventi, assicurando un contributo concreto e misurabile al rilancio dell'intera area del cratere sismico laziale;

Ritenuto che l'investimento sia in grado di garantire continuità alle attività di alta formazione e ricerca già avviate nel territorio reatino e nei comuni del cratere sismico laziale, con particolare riferimento al polo interateneo Sapienza-Toscana e ai corsi di laurea attivati nelle aree medico-sanitaria, economica, ingegneristica e agroforestale, risulta necessario assicurare un adeguato sostegno finanziario alle iniziative in corso e programmate;

Ritenute le finalità e le modalità di impiego delle risorse coerenti con il quadro di riferimento normativo e con l'impostazione programmatica in corso di definizione nell'ambito del Piano strategico di sviluppo socio-economico dei comuni del cratere laziale, con particolare riferimento alla linea «Rieti Città Universitaria»;

Preso atto che la progettazione prevede un importo complessivo pari ad euro 9.500.000,00 in favore di Sapienza Università di Roma e dell'Università degli studi della Toscana, per il consolidamento e il potenziamento dell'offerta formativa universitaria attiva a Rieti e nel cratere, il rafforzamento della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, nonché lo sviluppo di attività di studio e formazione sulla prevenzione del rischio sismico e sulla rigenerazione, in collaborazione con la struttura commissariale e l'USR Lazio;

Visto l'art. 15 della legge n. 241 del 1990;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della Regione Lazio di destinazione delle somme di spettanza del fondo di cui all'art. 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 al progetto «Rieti Città Universitaria» e di approvare lo schema di «Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 - Progetto Rieti Città Universitaria» in breve «Convenzione progetto Rieti Città Universitaria» da sottoscrivere da parte del Commissario Straordinario, la Regione Lazio, la Sapienza Università di Roma e l'Università degli studi della Toscana;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Approvazione dello schema di convenzione
Rieti Città Universitaria*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'art. 19, comma 4-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, per le motivazioni formulate nelle premesse, si approva lo schema di «Convenzione



ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 - Progetto Rieti Città Universitaria», in breve «Convenzione Rieti Città Universitaria», allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Lo schema di convenzione di cui all'allegato 1 sarà sottoscritto dal Commissario straordinario, dalla Regione Lazio, dalla Sapienza Università di Roma e dall'Università degli studi della Tuscia, e avrà lo scopo di regolare l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse economiche di cui al richiamato art. 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 da destinare allo sviluppo dell'offerta formativa, delle attività di ricerca e dei servizi connessi all'attuazione del progetto «Rieti città universitaria» e dei corsi universitari attivati nel territorio del cratere sismico laziale, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca, studi e formazione sulla prevenzione del rischio sismico e la ricostruzione a supporto e in collaborazione con il Commissario straordinario e la Regione Lazio, attraverso l'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR Lazio.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020, e dell'art. 19, comma 4-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, nel limite massimo di euro 9.500.000,00 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 300

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A01150

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 4 dicembre 2025.

Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2026. (Delibera n. 218/2025).

L'AUTORITÀ

NELLA SUA RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2025

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011) e, in particolare, il comma 6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n. 109/2018), il quale dispone che «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge

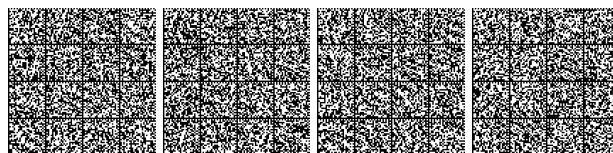
si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato»;

Visto il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attività attribuite all'Autorità, composto, in particolare, oltre che dalla norma istitutiva di cui al citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e successive modificazioni, dalle seguenti fonti normative, sia europee che nazionali: il regolamento (CE) n. 1371/2007 del



Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria»; il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale; la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori); il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del 7 aprile 2016 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria; il regolamento (UE) n. 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, relativamente ai servizi passeggeri e alla movimentazione merci; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari; il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018 che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'art. 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il regolamento (UE) n. 782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), applicabile a decorrere dal 7 giugno 2023; l'art. 24, comma 5-bis, del «Codice della Strada», di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l'art. 8, comma 3, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale», come introdotto dall'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124» e modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le autorità portuali»; l'art. 28, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», incluso l'art. 73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018» l'art. 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario», come modificato dall'art. 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103; l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; l'art. 1, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» in materia di diritti aeroportuali; il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus»; il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione



della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico», come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria» e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2021, n. 233; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; l'art. 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; l'art. 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore delle imprese ferroviarie; l'art. 73, commi 4 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di trasporto ferroviario; il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021; l'art. 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi», in materia di conformità ai requisiti di accessibilità dei servizi; gli articoli 9 e 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», in materia, rispettivamente, di trasporto pubblico locale e di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori; il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»; il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile

2023, volto a fornire «Linee guida sulle modalità di applicazione del regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202»; l'art. 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», in materia di servizio taxi; l'art. 3 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», recante disposizioni in materia di servizi di *cold ironing* in ambito portuale; la legge 16 dicembre 2024, n. 193, rubricata «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», con riferimento al capo I, recante «Disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e, in particolare, l'art. 9 relativo ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;

Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», approvato con delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023;

Vista la pianta organica dell'Autorità, come da ultimo rideterminata con delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023;

Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire dalla sentenza n. 5/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 gennaio 2021, che ha chiarito il perimetro dei soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha disposto l'esclusione del settore dell'autotrasporto merci dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell'Autorità;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2026 approvato dal Consiglio dell'Autorità il 4 dicembre 2025, previo parere favorevole del Collegio dei revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità per il medesimo anno in euro 39.946.700,00, pari al totale delle spese al netto delle partite di giro;

Considerato che l'Autorità impronta la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*);

Considerato che il contributo di cui al citato art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201/2011 costituisce l'unica fonte ordinaria di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;

Visto il «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge», redatto dagli uffici in cui sono individuate le attività compiute dall'Autorità nei settori del trasporto per i quali la stessa ha concretamente avviato,



alla data della presente delibera, nei mercati in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, il quale riveste carattere meramente ricognitivo e può agevolare l'individuazione del perimetro contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione;

Vista la delibera n. 163/2025 del 9 ottobre 2025, con la quale è stato dato avvio alla consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2026;

Viste le osservazioni pervenute nel corso della consultazione di cui alla sopra citata delibera n. 163/2025, chiuse in data 10 novembre 2025, pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità (<https://www.autorita-trasporti.it/>);

Ritenuta accoglibile l'istanza di conferma dell'esclusione, già ammessa nella delibera n. 183/2024, per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale riguardante i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime;

Ritenute non accoglibili le osservazioni, peraltro di carattere generico, tese a sottolineare un'asserita insufficienza delle esclusioni, in quanto sono già previste, come per le precedenti annualità, facoltà di scomputo diversificate e rilevanti in termini economici;

Ritenute non accoglibili, in continuità con quanto già previsto nell'ambito delle delibere relative alle precedenti annualità, le osservazioni volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante, in quanto tale voce può comprendere alcune tipologie di proventi assimilabili ai ricavi della gestione caratteristica, tra cui i contributi in conto esercizio ed i corrispettivi derivanti da attività rese nei confronti di enti pubblici in forza di un contratto di servizio e/o in convenzione e, in ogni caso, il soggetto tenuto al versamento del contributo può avvalersi della facoltà di scomputare i proventi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità;

Ritenute altresì, non accoglibili le osservazioni che auspicano l'adozione di criteri omogenei per l'individuazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto alle diverse autorità amministrative indipendenti, posto che (i) queste ultime devono scrupolosamente attenersi ai criteri dettati dalle rispettive norme di riferimento, (ii) sono già previsti meccanismi di esclusione che tendono ad evitare la duplicazione contributiva e, inoltre, (iii) la misura del contributo dipende dalla struttura organizzativa di ciascun ente nonché dalla diversa perimetrazione delle platee dei contribuenti;

Ritenute non accoglibili le richieste volte a sollevare dagli obblighi dichiarativi e contributivi le imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 unità, in quanto, trascurando l'arbitrarietà della soglia, l'introduzione di un ulteriore parametro aggiungerebbe complessità ed incertezza al quadro prescrittivo esistente, a detrimento dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

Ritenute non accoglibili le osservazioni volte a parificare il criterio di individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni aeree a quello adottato per le spedizioni marittime, in quanto le specifiche percentuali forfettarie non sono equiparabili, derivando da risalenti indirizzi forniti dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, rimane salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, a patto che venga comprovata mediante idonea documentazione;

Ritenute non accoglibili le richieste finalizzate ad ottenere una differenziazione dell'aliquota contributiva rispetto a singoli settori del trasporto, in base a principi di sostenibilità e coerenza con le caratteristiche economico-finanziarie di ciascun segmento nonché di proporzionalità rispetto alle competenze istituzionali attribuite all'ente ed all'attività regolatoria effettivamente svolta dall'Autorità, posto che: a) il decreto-legge n. 201/2011 assume a riferimento per l'applicazione del contributo il fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte, con la sola previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato stesso, senza riferimento alcuno alla redditività delle gestioni; b) secondo il Consiglio di Stato «non emerge alcun rapporto sinallagmatico tra le parti, tale da imporre la commisurazione della contribuzione al *quantum* della funzione istituzionale svolta dalla parte pubblica», né il legislatore avrebbe «subordinato il pagamento del contributo alla costituzione di un rapporto individuale tra l'Autorità beneficiaria e il contribuente inciso»; c) la tesi dell'ancoraggio del contributo *de quo* al carico regolatorio è stata esplicitamente respinta da specifiche sentenze del Consiglio di Stato (numeri 2847 e 2848 del 21 marzo 2023, nonché n. 6702 del 24 luglio 2024); d) in termini generali, le doglianze espresse confliggono con la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia UE (7 settembre 2023, causa C-226/22, Nexive Commerce S.r.l. e a. contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a.) e del Consiglio di Stato (numeri 6355 e 6358 del 15 luglio 2024, numeri 7275 e 7276 del 28 agosto 2024), cristallizzatasi a seguito di una serie di ricorsi avanzati dagli operatori postali in relazione al contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; e) la recentissima sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 1543 del 3 novembre 2025 ha ravvisato come, a livello di inquadramento teorico, il contributo in esame, al pari di quello per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rientra tra le pretese tributarie. Si tratta, nello specifico, di una «prestazione patrimoniale, destinata a una spesa pubblica, imposta dalla legge a favore della medesima Autorità con carattere coattivo, che prescinde da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l'Autorità stessa alla quale è dovuto»;

Ritenute non accoglibili le osservazioni concernenti l'asserita irrilevanza del fatturato quale indicatore di capacità contributiva, dal momento che è il medesimo decreto-legge n. 201/2011 ad assumere tale dato a parametro per l'applicazione del contributo, senza riferimento alcuno alla redditività delle gestioni ed anche considerato quanto espresso dal Consiglio di Stato per il quale «non emerge alcun rapporto sinallagmatico tra le parti, tale da



imporre la commisurazione della contribuzione al *quantum* della funzione istituzionale svolta dalla parte pubblica», né il legislatore avrebbe «subordinato il pagamento del contributo alla costituzione di un rapporto individuale tra l'Autorità beneficiaria e il contribuente inciso». Peraltro, come già rilevato dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 69/2017 in merito all'identificazione del «fatturato» come base imponibile per la determinazione del contributo da parte dei soggetti obbligati, «la nozione in esame, utilizzata anche in altri luoghi dell'ordinamento, ben si presta a essere precisata, con riguardo allo specifico settore di riferimento, in base a criteri tecnici di carattere economico e contabile».

Ritenuta non accoglibile l'osservazione volta a conseguire una semplificazione del calcolo per determinare la contribuzione dovuta in quanto risulta generica e priva di elementi sostanziali tali da consentirne una concreta valutazione;

Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate ad ottenere l'esclusione di tutti i riaddebiti per spese effettuate in nome e per conto di terzi, poiché non risultano in alcun modo scomputabili i costi di esercizio. Sul punto, in continuità con la delibera relativa alla contribuzione per l'anno 2025, si prevede esplicitamente uno scomputo limitato alle sole somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;

Ritenute non accoglibili le osservazioni volte a contestare i criteri di individuazione del fatturato rilevante per i trasporti internazionali, dato che le delibere annuali già contemplano un criterio generale applicabile ad ogni loro tipologia, ovvero che il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo comprende, in linea di massima, i ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali;

Ritenute non accoglibili le osservazioni volte a rappresentare l'assenza di proporzionalità nel bilancio dell'ente tra entrate e fabbisogno finanziario in quanto, come recentemente evidenziato da una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 6358 del 15 luglio 2024), sono insindacabili da parte del contribuente le modalità di strutturazione del bilancio – peraltro senza un'impugnativa delle norme disciplinanti le modalità di redazione del medesimo con precipuo riferimento alla tipologia di spese ammissibili – le dimensioni dell'Autorità, il numero di risorse umane necessarie *et similia* (se non sotto il profilo della manifesta sproporzione), ravvisando la necessità di dimostrare l'esistenza di «somme non dedicate all'attività dell'Autorità»; inoltre, l'ordinamento prevede meccanismi e presidi volti ad assicurare piena attuazione al principio di *accountability* rispetto alle scelte operate dall'ente in tema di bilancio;

Ritenuta accoglibile l'istanza di conferma delle esclusioni già ammesse nella delibera n. 183/2024 per i gestori di infrastrutture autostradali: (i) i proventi derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza;

Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate all'eliminazione dell'obbligo di comunicazione degli estremi del locatario o di chi prenda a nolo mezzi di trasporto, da parte del soggetto che intenda avvalersi della relativa previsione di scomputo, stante la natura generica di tali doglianze ed in considerazione del fatto che le informazioni richieste si rendono necessarie al fine di evitare fenomeni elusivi, attesi gli ingenti e ricorrenti scomputi di ricavi riferibili a tale casistica;

Ritenute non accoglibili le istanze finalizzate ad ottenere lo scomputo di determinate voci di costo, posto che il decreto-legge n. 201/2011 assume a riferimento, per l'applicazione del contributo, il fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte, con la sola previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato stesso, escludendo conseguentemente altre ipotesi basate sul concetto di «ricavi netti»;

Ritenute non accoglibili, in continuità con la delibera relativa alla contribuzione per l'anno 2025, le richieste finalizzate a consentire agli spedizionieri lo scomputo dal proprio fatturato dei riaddebiti di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto degli spedizionieri medesimi, nonché quelle volte a contestare la regola generale che pone gli obblighi contributivi in capo al soggetto affidante il servizio di trasporto, in quanto, come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3044 del 24 marzo 2023, «il fatto che un operatore economico acquisti, per conto dei propri clienti, servizi di trasporto da società terze proprietarie dei mezzi di trasporto è ininfluenza ai fini della contribuzione», inoltre «l'*outsourcing* a società esterne del trasporto rientra fra le modalità organizzative del servizio ed è concreta espressione dell'autonomia dell'attività d'impresa, la quale, rispetto alla contribuzione pubblicistica in esame, una volta integrato il presupposto della spettanza, è irrilevante anche in ragione del fatto che, in caso contrario, si darebbe adito alla facile elusione del pagamento, esternalizzando il servizio» e, in aggiunta, l'affidante: *a*) ha la titolarità del contratto di trasporto/logistica/spedizione con l'utenza finale, il cui corrispettivo, comprensivo di quello spettante all'affidatario, rappresenta il logico parametro di riferimento per l'applicazione del contributo; *b*) organizza le varie prestazioni; *c*) è responsabile del buon esito delle operazioni;

Ritenute accoglibili le osservazioni relative al mantenimento della soglia contributiva in ragione del primario obiettivo di contenimento della pressione contributiva a carico degli operatori economici del settore del trasporto, reso possibile anche in ragione dei seguenti elementi: *a*) buon esito delle procedure di recupero del contributo dovuto per le annualità pregresse; *b*) rafforzamento della platea contributiva per effetto di un ormai consolidato



orientamento giurisprudenziale favorevole all'Autorità; c) andamento economico generale nel mercato del trasporto, della logistica e dei servizi a questi accessori;

Ritenute non accoglibili le osservazioni volte a conseguire un ulteriore innalzamento della soglia di esenzione dal contributo o un'ulteriore riduzione dell'aliquota, in ragione del fabbisogno di spesa evidenziato nel bilancio preventivo e del principio del pareggio di bilancio;

Ritenute non accoglibili, in continuità con la delibera n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, le osservazioni volte a richiedere l'eliminazione del prospetto delle esclusioni, in quanto trattasi di presidio volto a evitare dichiarazioni inesatte, irregolari o infedeli e ad agevolare i controlli di natura formale e sostanziale, in linea con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte il quale, nella pronuncia n. 946 del 24 novembre 2023, ha riconosciuto che l'onere documentale imposto agli operatori appare funzionale ad una più penetrante tutela degli interessi cui è preposta l'Autorità e al più efficace espletamento delle funzioni attribuitele. Inoltre, si evidenzia che osservazioni empiriche suggeriscono il mantenimento di tale prospetto in ragione del supporto materialmente fornito agli operatori in sede dichiarativa;

Ritenute parimenti non accoglibili, anche per le medesime motivazioni riguardanti il prospetto delle esclusioni, le osservazioni volte a richiedere l'eliminazione della relativa attestazione in considerazione del fatto che: (i) le delibere dell'Autorità assumono valenza regolamentare nel rispettivo ambito di competenza, non essendo pertanto necessaria una specifica disposizione di legge; (ii) l'opzione di ricorrere agli organi interni di controllo (collegio sindacale) rappresenta già una soluzione di minore onerosità; (iii) le società di revisione, anche attraverso il supporto della propria associazione, si occupano normalmente di rilasciare le attestazioni, anche di natura non finanziaria, richieste dalle autorità amministrative indipendenti; (iv) l'eventuale ricorso ad un'autodichiarazione dell'operatore economico risulterebbe priva dei necessari requisiti di terzietà e professionalità; (v) la sentenza n. 961 del 28 novembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha affermato la ragionevolezza dell'adempimento, sia «alla luce dei rilevanti interessi economici coinvolti nell'attività di determinazione del contributo» che della possibilità di scelta tra una pluralità di modalità di attestazione;

Ritenute non pertinenti, alla luce dei quesiti della consultazione e, comunque, non accoglibili, le osservazioni funzionali a sollevare intere categorie di operatori economici dai propri obblighi dichiarativi e contributivi nei riguardi dell'Autorità, con particolare riferimento agli agenti raccomandatori marittimi e agli operatori eroganti servizi logistici, di spedizione ed altri servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica, in quanto in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ormai tendenzialmente consolidatasi, che ne ha sancito la stretta strumentalità rispetto ai servizi di trasporto, considerando i servizi logistici quali elemento imprescindibile del ciclo trasportistico;

Considerata la funzione impositiva riconosciuta all'Autorità dalla pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 932 del 5 giugno 2025;

Rilevata la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

Ritenuto che gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge siano, anche per l'annualità contributiva 2026, quelli che esercitano le seguenti attività:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- e) operazioni e servizi portuali;
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- g) servizio taxi;
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
- m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
- n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica;

Ritenuto anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa la necessità di assicurare la massima obiettività e trasparenza nell'applicazione del contributo:

di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

di escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità, come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimenti ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le



sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;

Ritenuto in via generale, in conformità con il principio di non discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di intendere il fatturato pari al volume d'affari IVA risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;

Ritenuto per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale, di escludere dal totale dei ricavi i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime;

Ritenuto per i gestori di infrastrutture portuali nonché per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali, di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio *hostess* legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto; ciò oltre agli importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata;

Ritenuto per le imprese autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, nel caso in cui generino una duplicazione di contribuzione;

Ritenuto per i gestori di infrastrutture autostradali, di escludere dal totale dei ricavi: (i) i proventi derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza;

Ritenuto per i soggetti operanti nella gestione dei centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), di escludere dal totale dei ricavi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;

Ritenuto per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci, di escludere dal totale dei ricavi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza;

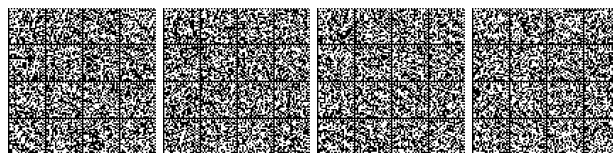
Ritenuto di dover individuare, per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci, il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo come segue: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto;

Ritenuto di dover considerare, per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci, il fatturato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tab. A, parte III, 127-*novies*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972) - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine / destinazione / scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine / destinazione / scalo in Italia;

Ritenuto per i soggetti eroganti servizi di agenzia / raccomandazione marittima, di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni / servizi portuali;

Ritenuto per i soggetti esercenti servizi di spedizione, ad eccezione di quelli non rientranti nel perimetro contributivo (trasporto merci su strada), di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo;

Ritenuto che, al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, gli operatori debbano escludere dal totale dei ricavi: (i) i ricavi del-



le imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente, o a scafo nudo, o *dry lease*), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo;

Ritenuto di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2026, l'aliquota nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;

Ritenuto di prevedere per l'anno 2026 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi – calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera – pari od inferiori alla soglia di euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00), ritenuta congrua in ragione del principio di economicità e sostenibilità dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;

Ritenuto di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in capo al rappresentante fiscale o direttamente al soggetto estero mediante identificazione diretta, delle imprese assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore a euro 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, in relazione all'anno 2026;

Ritenuto di prevedere che i soggetti obbligati provvedano al versamento del contributo dovuto per l'annualità 2026 in due rate, di cui la prima, nella misura di due terzi dell'importo, entro e non oltre il 15 maggio 2026 e, quanto al residuo terzo, entro e non oltre il 30 ottobre 2026;

Ritenuto di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, potrà comportare, ferme restando eventuali conseguenze penali, l'applicazione di oneri incrementali a carico dell'operatore economico e, comunque, di strumenti atti a rafforzare la coerenza degli adempimenti dichiarativi;

Vista la relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'Ufficio bilancio, contabilità e autofinanziamento;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);

- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- e) operazioni e servizi portuali;
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- g) servizio taxi;
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
- m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
- n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

2. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dal singolo operatore.

3. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.

4. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.

Art. 2.

Misura del contributo

1. Per l'anno 2026, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissato nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.



2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità, come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.

4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

5. Al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o *dry lease*), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.

6. Per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.

7. Per i gestori di infrastrutture portuali nonché per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio *hostess* legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali escludono inoltre gli importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. Le imprese meramente

autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.

8. Per i gestori di infrastrutture autostradali dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i proventi derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza.

9. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.

10. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.

11. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine / destinazione / scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.

12. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tab. A, parte III, 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine / destinazione / scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto in-



ternazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine / destinazione / scalo in Italia.

13. Per i soggetti eroganti servizi di agenzia / raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni / servizi portuali.

14. Per i soggetti esercenti servizi di spedizione, ad eccezione di quelli non rientranti nel perimetro contributivo (trasporto merci su strada), dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo.

15. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.

16. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a euro 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00), cifra individuata quale soglia di esenzione.

Art. 3.

Dichiarazione

1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente art. 1 con un fatturato superiore a euro 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 15 maggio 2026, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

2. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) si renderà necessario produrre un'attestazione sottoscritta, a scelta dell'operatore economico, dalla società di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione e l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, potrà comportare l'applicazione di oneri incrementali a carico dell'operatore economico e, comunque, di strumenti atti a rafforzare la cogenza degli adempimenti dichiarativi, le cui modalità attuative saranno definite ai sensi del successivo art. 5, comma 2.

Art. 4.

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2026 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 15 maggio 2026 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 30 ottobre 2026. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno rese disponibili sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, unitamente al «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge» predisposto dagli uffici, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il Segretario generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 4 dicembre 2025

Il Presidente: ZACCHEO

26A01192



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Ejulir»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 32 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2024/160.

Procedura europea n. SE/H/2572/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EJULIR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano - Italia.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558018 (in base 10) 1L3Y62 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558020 (in base 10) 1L3Y64 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558032 (in base 10) 1L3Y6J (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558044 (in base 10) 1L3Y6W (in base 32).

Principio attivo: liraglutide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95, 86156 Augsburg, Germania;

Rual Laboratories SRL, 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st floor, sector 3, Bucurest, 030138, Romania;

Dr. Reddy's Laboratories România s.r.l., Str. Daniel Danielopolu, 30-32, Space 2, 5th floor, Sector 1, Bucurest, 014134, Romania;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558018 (in base 10) 1L3Y62 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558020 (in base 10) 1L3Y64 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558032 (in base 10) 1L3Y6J (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezione:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052558044 (in base 10) 1L3Y6W (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 9 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01171

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost e timololo, «Syntragut».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 47 del 17 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2023/317.

Procedura europea n. DE/H/7937/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SYN-TRAGUT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Omnivision Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Montefeltro n. 6 - 20156 - Milano;

confezioni:

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 (3x10) contenitori monodose in HDPE - A.I.C. n. 052595016 (in base 10) 1L52B8 (in base 32);

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 60 (6x10) contenitori monodose in HDPE - A.I.C. n. 052595028 (in base 10) 1L52BN (in base 32);

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 90 (9x10) contenitori monodose in HDPE - A.I.C. n. 052595030 (in base 10) 1L52BQ (in base 32);

principi attivi: travoprost e timololo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Actrevo GmbH - Grosser Burstah 25, 20457 Amburgo, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

«apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della fornitura:

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01172



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Iolac»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 63 del 3 marzo 2026

Codice pratica: MCA/2024/214, C1B/2025/3319.

Procedura europea n. ES/H/0957/001/DC e n. ES/H/0957/001/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IOLAC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 6 - 16147 Genova (GE), Italia;

confezione: «0,9 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 052714019 (in base 10) 1L8QK3 (in base 32);

principio attivo: bromfenac;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Bruschettini S.r.l. - via Isonzo n. 6 - 16147 Genova, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01173

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP N. 77 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudre, 1 flacon poudre de 30 g dalla Francia con numero di autorizzazione 3400933423629, intestato alla società Karo Pharma Aktiebolag Box 16184 - 103 24 Stockholm (Svezia) e prodotto da Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, n. 69-B, Queluz De Baixo, 2730-055 Barcarena, Portogallo, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: PEVARYL «1% polvere cutanea» flacone 30 g.

Codice A.I.C.: 038693040 (in base 10) 14WU5J (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere cutanea.

Composizione:

100 g di polvere cutanea contengono:

principio attivo: econazolo nitrato g 1,0

eccipienti: silice colloidale anidra; profumo (contenente linalolo, citronellolo, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one, geraniolo, idrossicitronellale, cumarina, benzil salicilato, aldeide exil cinnamica, d-Limonene, citrale, alcol cinnamile, lilliale, eugenolo, benzil beanzoato, isoeugenolo, farnesolo, alcol benzilico e cinnamalde; ossido di zinco; talco.



Officine di confezionamento secondario:

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - 21017 Samarate, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PEVARYL «1% polvere cutanea» flacone 30 g.

Codice A.I.C. : 038693040.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PEVARYL «1% polvere cutanea» flacone 30 g.

Codice A.I.C. : 038693040.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01174

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Amoxicillina e Acido clavulanico Reig Jofre».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 44/2026 del 27 febbraio 2026

Codici pratica MCA/2022/242-MC1/2025/680-C1B/2025/1904.

Procedure europee FR/H/0790/001-002/DC; FR/H/0790/001-002/IB/004.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO REIG JOFRE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratorio Reig Jofre, S.A. con sede e domicilio fiscale in Gran Capitán, 10 - 08970 Sant Joan Despí (Barcellona) Spagna.

Confezioni:

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052234010 (in base 10) 1KU1SU (in base 32);

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234022 (in base 10) 1KU1T6 (in base 32);

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234034 (in base 10) 1KU1TL (in base 32);

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 25 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234046 (in base 10) 1KU1TY (in base 32);

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234059 (in base 10) 1KU1UC (in base 32);

«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052234061 (in base 10) 1KU1UF (in base 32);

«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234073 (in base 10) 1KU1UT (in base 32);

«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234085 (in base 10) 1KU1V5 (in base 32);

«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234097 (in base 10) 1KU1VK (in base 32).

Principio attivo: Amoxicillina e Acido clavulanico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorio Reig Jofre S.A.,

Calle del rio Jarama 111, Poligono industrial, Toledo 45007, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052234010 (in base 10) 1KU1SU (in base 32);

«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052234061 (in base 10) 1KU1UF (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL- medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista e infettivologo.

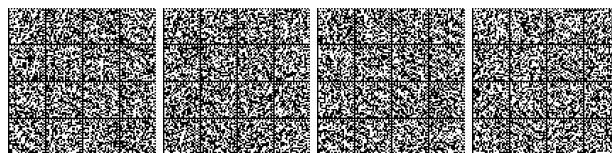
Confezioni:

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234022 (in base 10) 1KU1T6 (in base 32);

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234034 (in base 10) 1KU1TL (in base 32);

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 25 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234046 (in base 10) 1KU1TY (in base 32);

«1000 mg/200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234059 (in base 10) 1KU1UC (in base 32);



«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234073 (in base 10) 1KU1UT (in base 32);

«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234085 (in base 10) 1KU1V5 (in base 32);

«2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052234097 (in base 10) 1KU1VK (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP-Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-

lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo 3 aprile 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01188

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tacrolimus, «Tacrolimus Atnahs Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 46/2026 del 27 febbraio 2026

Codice pratica MCA/2023/240

Procedura europea DE/H/7740/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «TACROLIMUS ATNAHS PHARMA», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Atnahs Pharma Netherlands B.V. con sede e domicilio fiscale in Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv, DK-2300 Copenhagen, Danimarca

confezione

«5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml

A.I.C. n. 052491014 (in base 10) 1L1WS6 (in base 32)

Principio attivo: Tacrolimus

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Eurofins Analytical Services Hungary Kft,

Kerulet, Anonymus utca6/IV Kerulet, Budapest, H-1045, Ungheria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml

A.I.C. n. 052491014 (in base 10) 1L1WS6 (in base 32)

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione

«5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml

A.I.C. n. 052491014 (in base 10) 1L1WS6 (in base 32)



Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01189

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Grindeks».

Estratto determina AAM/- A.I.C. n. 51/2026 del 27 febbraio 2026

Codice pratica MCA/2023/206

Procedura europea SI/H/0299/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN GRINDEKS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare - A.I.C.: AS GRINDEKS con sede e domicilio fiscale in Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Lettonia

Confezioni e A.I.C.:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502019 (in base 10) 1K3QY3 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502021 (in base 10) 1K3QY5 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502033 (in base 10) 1K3QYK (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502045 (in base 10) 1K3QYX (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502058 (in base 10) 1K3QZB (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502060 (in base 10) 1K3QZD (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502072 (in base 10) 1K3QZS (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502084 (in base 10) 1K3R04 (in base 32);

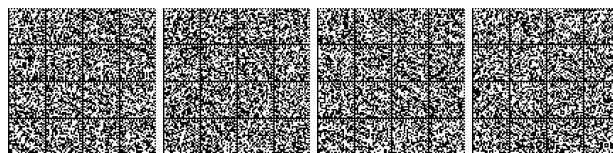
«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502096 (in base 10) 1K3R0J (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502108 (in base 10) 1K3R0W (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502110 (in base 10) 1K3R0Y (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502122 (in base 10) 1K3R1B (in base 32);

Principio attivo: Apixaban



Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
AS GRINDEKS
Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Lettonia
Famar Health Care Services Madrid S.A.U.
Avenida Leganes 62, Alcorcon, Madrid, 28923 Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni e A.I.C.:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502019 (in base 10) 1K3QY3 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502021 (in base 10) 1K3QY5 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502033 (in base 10) 1K3QYK (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502045 (in base 10) 1K3QYX (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni e A.I.C.:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502060 (in base 10) 1K3QZD (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502072 (in base 10) 1K3QZS (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502084 (in base 10) 1K3R04 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502096 (in base 10) 1K3R0J (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502108 (in base 10) 1K3R0W (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502110 (in base 10) 1K3R0Y (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni e A.I.C.:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502058 (in base 10) 1K3QZB (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051502122 (in base 10) 1K3R1B (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

Fatto salvo quanto previsto della Nota 97 AIFA.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

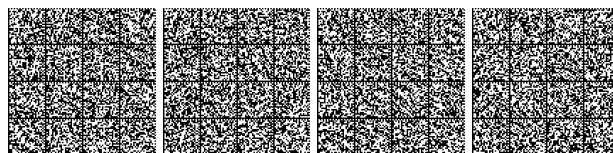
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 14 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01190

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bimatoprost + timololo (come timololo maleato), «Bitimax».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 57/2026 del 27 febbraio 2026

Codice pratica AIN/2024/754.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BITIMAX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Fratelli Bandiera n. 26 - 80026 Casoria (NA) - Italia.

Confezioni:

«0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 051170013 (in base 10) 1JTLQX (in base 32);

«0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 051170025 (in base 10) 1JTLR9 (in base 32).

Principio attivo: bimatoprost + timololo (come timololo maleato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. - via Fratelli Bandiera n. 26 - 80026 Casoria (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01191

Integrazione dell'estratto della determina aRM - 28/2026 - 2696 del 26 febbraio 2026, concernente la revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Il presente estratto integra e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2026.

Con determina aRM - 28/2026 - 2696 del 26 febbraio 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: IBUSTRIN.

Confezione: 041146022.

Descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: CARDURA.

Confezione: 040734016.

Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: CARDURA.

Confezione: 040734028.

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: NOOTROPIL.

Confezione: 039956026.

Descrizione: «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione: 038956052.

Descrizione: «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione: 038956064.

Descrizione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: FOSAMAX.

Confezione: 050142013.

Descrizione: «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL.

Paese di provenienza: Romania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01251

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Rilascio di *exequatur*

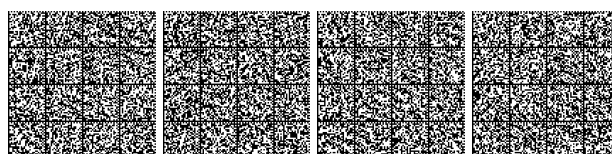
In data 25 febbraio 2026 con validità dal 1° marzo 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giuliana Alvino, Console onorario del Regno dei Paesi Bassi in Napoli.

26A01170

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-059) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

